Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 29 GENNAIO 1972:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

Supplemento n. 2.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.
Norme per l'applicazione dei benefici fiscali previsti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali dagli articoli 15 e 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1972.
Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto in materia di imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

(1611-1612)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 29 GENNAIO 1972:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni della provincia di Pistoia.

(10486)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 29 GENNAIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Immobiliare Anna Maria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1971. — **N.I.C.K. - Napoletana Industria Cartoni Kraft, società per azioni, in Casoria:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1971. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1958-1978 annullate e sorteggiate l'11 gennaio 1972. — **Totalgas Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Flaminia s.p.a., 6,50 % aprile 1959 » sorteggiate il 18 gennaio 1972. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 10 gennaio 1972 (Prestito dicembre 1958). — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 10 gennaio 1972 (Prestito dicembre 1960). — **Polichimica SAP Farmaceutici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-80, emissione 1960 sorteggiate il 18 gennaio 1972 per ammortamento. — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (Verbale 27-12-1949). — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (Verbale 28-9-1954). — **F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S. - Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti, società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1972. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1971. — **Eridania - Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1982 ex Saccarifera Lombarda sorteggiate il 24 gennaio 1972. — **Magrini - Fabbriche Riunite Magrini Scarpa e Magnano M.S.M., società per**

azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1971. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1971. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 20 gennaio 1972. — **CA.ME.S., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1972. — **Italeuka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1971 (n. 82548 di rep.). — **Italeuka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1971 (n. 82549 di rep.). — **SITRASB - Società Italiana Traforo San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1982 sorteggiate il 21 gennaio 1972.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni IMI sorteggiate il 17 gennaio 1972.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 gennaio 1972, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da quindici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per la abrogazione totale della legge 22 ottobre 1971, n. 865, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276, del 30 ottobre 1971, dal titolo: « Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata ».

(1654)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **1266.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale di Borgomanero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico industriale sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico industriale di:

1) Borgomanero (Novara) per la chimica industriale e la meccanica.

L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 123.030.000.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1971

SARAGAT

MISASI — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 30. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto tecnico industriale statale di Borgomanero

Numero dei corsi 2 di cui { 1 per la chimica industriale; 1 per la meccanica }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
1. Preside	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
4. Lettere italiane - Storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
5. Matematica	2	—	Nelle classi di un corso
6. Fisica e laboratorio	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
7. **Disegno**	1	—	Nelle classi I e II di due corsi
8. Lingua straniera	—	1	—
9. Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
10. **Scienze naturali - Geografia**	—	1	—
11. Elementi di diritto e di economia	—	1	—
12. Chimica e laboratorio	1	—	In una II ed in una III e IV per la chimica industriale
13. Chimica e laboratorio Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	In una II classe In una III classe per la chimica industriale
14. Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio	1	—	In una III, IV, V per la chimica industriale In una IV per la chimica industriale
15. Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio Chimica e laboratorio	1	—	In una V per la chimica industriale In una III per la meccanica
16. Complementi di fisica e laboratorio	—	1	—
17. Macchine Impianti chimici e disegno	—	1	—
18. Chimica industriale	—	1	—
19. Elettrotecnica e laboratorio Elettrotecnica	—	1	—
20. Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	1	—	Nel corso per la meccanica
21. Meccanica applicata alle macchine	—	1	—
22. Macchine a fluido e laboratorio	—	1	—
23. Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nel corso per la meccanica

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II. — Personale insegnante tecnico-pratico		
1. Ufficio tecnico	1	—
2. Laboratori di fisica e di **elettrotecnica**	—	1
3. Laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica ed elettrochimica e di analisi chimica generale e tecnica	2	1
4. Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
5. Laboratori di macchine a **fluido** e di **tecnologia** meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	2	—

Denominazione delle cattedre o dei posti	Posti di ruolo	
III. — *Personale amministrativo*		
Segretario ragioniere-economo	1	Classi funzionanti al 1° ottobre 1968: n. 18
Applicato	5	Sezioni staccate n. —
Magazziniere	1	
IV. — *Personale ausiliario*		
Bidello	8	
Aiutante tecnico . . .	3	

N. B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati dainsegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1971.

Approvazione del settimo elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Visti il primo, secondo e terzo elenco suppletivi approvati rispettivamente con regio decreto 4 giugno 1914, n. 2426, regio decreto 16 ottobre 1921, n. 5083 e il regio decreto 17 dicembre 1936, n. 6191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, n. 4989, col quale lo stagno di Orbetello è stato cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col succitato regio decreto 13 aprile 1902;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1967, n. 430, concernente l'approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto;

Visto il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1033;

Considerato che è in corso di approvazione il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia di Grosseto;

Visto lo schema di settimo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 5 maggio 1969, n. 254;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 2164 nell'adunanza del 17 dicembre 1970;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1971
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 331

Settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1. Acqua della galleria di scolo della miniera Niccioleta	Torrente Carsia	Massa Marittima	Dallo sbocco nel torrente Carsia fino alle sorgenti entro miniera. La parte delle acque della galleria, sottratta dalle sorgenti Aronne e Venelle, dovrà essere restituita al canale demaniale di Valpiana per ripristinare la portata media di litri-sec. 1.200 delle sorgenti stesse, portata questa pertinente ad esso canale demaniale

Visto, *il Ministro*: LAURICELLA

(908)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Istituzione in Charlotte (North Carolina) di una agenzia consolare di 2a categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Charlotte;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Charlotte (North Carolina) una agenzia consolare di 2a categoria alle dipendenze del consolato generale in New Orleans e con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati del North e South Carolina.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° luglio 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1971
Registro n. 339, *foglio n.* 363

(967)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro n. 4, foglio n. 366, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Macerata, n. 09288 del 9 luglio 1971, con la quale si prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Mario Sabatucci, presidente della commissione predetta, con il dott. Gino Pagnanelli attuale direttore dell'ufficio stesso;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1971, registro n. 4, foglio n. 394, con il quale l'avv. Francesco Lampa, funzionario del citato ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente della commissione anzidetta in caso di assenza, è stato sostituito dal dott. Umile Antomarini;

Vista la nota n. 07675 del 4 giugno 1971, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Macerata prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Umile Antomarini, membro designato a sostituire in caso di assenza il presidente della commissione in questione, con il dott. Enzo Bilardo;

Decreta:

Il dott. Gino Pagnanelli e il dott. Enzo Bilardo sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Macerata e, il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Sabatucci e del dott. Umile Antomarini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1971
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 369

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 101, con il quale è stata ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, la commissione provinciale per il collocamento;

Visto l'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, in base al quale è stato istituito nella provincia di Pescara l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, n. 2942 del 25 giugno 1971, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè confermato alla direzione dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di detta città, il dott. Ermete Brancacci, presidente della citata commissione, con il dott. Luigi Iorio attuale direttore dell'anzidetto ufficio provinciale e il dott. Giuseppe Prosperini, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Domenico Bindi;

Decreta:

Il dott. Luigi Iorio e il dott. Domenico Bindi sono nominati, il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pescara e, il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza in luogo, rispettivamente, del dott. Ermete Brancacci e del dott. Giuseppe Prosperini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 8

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visti gli articoli 2, 3, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernenti la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visti i propri decreti in data 28 settembre 1967, 4 aprile 1968, 14 giugno 1969, 27 aprile 1970 relativi, il primo, alla nomina del presidente e costituzione del consiglio di amministrazione e collegio sindacale dello Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ed i successivi, a sostituzioni di membri degli organi medesimi;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971 relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la nota n. 86905 del 17 settembre 1971 con la quale la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali designa il dott. Saraceno Evasio quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione predetto in sostituzione del dott. ing. Giulio Caselli, deceduto;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione medesimo;

Decreta:

Il dott. Saraceno Evasio è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza dei dirigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(965)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, con la quale venne soppresso il comitato UNRRA-Casas e l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 16426 in data 29 ottobre 1971 con il quale, ai termini dell'art. 4 della citata legge n. 133 il prof. dott. ing. Baldo De Rossi è stato confermato per il quadriennio 30 ottobre 1971-29 ottobre 1975 presidente di detto istituto, provvedendosi contemporaneamente alla costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto medesimo;

Atteso che il prof. dott. arch. Baldo De Rossi ha presentato le dimissioni dall'incarico di presidente dell'I.S.E.S.;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Il dott. Elio Capodaglio è nominato presidente dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma, in sostituzione del prof. dott. ingegnere Baldo De Rossi dimissionario, a decorrere dal 16 dicembre 1971 e fino al 29 ottobre 1975.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 12 luglio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 12 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine agricole operanti in provincia di Ancona, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 18 settembre 1971, è prolungato, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari di Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 9 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 9 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 9 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 24 giugno 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1453)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1972.

Iscrizione di sei varietà di mais da granella di produzione estera, nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle

varietà, di sei varietà di mais da granella di produzione estera già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di mais da granella di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Ibrido doppio « Velox »:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

2) Ibrido a tre vie « Anjou 210 »:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Maïs Angevin Hodée Corné (Maine et Loire) (Francia).

3) Ibrido semplice « Provence 480 »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Maïs Angevin Hodée Corné (Maine et Loire) (Francia).

4) Ibrido doppio « Anjou 450 »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Maïs Angevin Hodée Corné (Maine et Loire) (Francia).

5) Ibrido doppio « Anjou 500 »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Maïs Angevin Hodée Corné (Maine et Loire) (Francia).

6) Ibrido a tre vie « Anjou 510 »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Maïs Angevin Hodée Corné (Maine et Loire) (Francia).

Roma, addì 8 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(803)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1972.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1965 relativo alla nomina dell'avv. Filippo Lupis a presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'ente per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è confermato nell'incarico di presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1972.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la costituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1966 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1972 con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato confermato nell'incarico di presidente dell'ente predetto;

Considerato che gli organi precitati sono scaduti per decorso quadriennio di durata in carica.

Ritenuta la necessità di ricostituire gli organi stessi, per la durata di quattro anni;

Viste le designazioni effettuate ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 26, dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste, altresì, le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali del personale dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Onesti dott. Gennaro, Sculteтus prof. Roberto, Mattei avv. Sante, Marini rag. Luigi, Abbà prof. Arturo, Morelli dott. Antonio e Allegra M° Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori;

Ventavoli Bruno, Zingoni dott. Giancarlo, Cantelli avv. Antonio, Sbarigia dott. Giulio e Cortesi Ernesto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Antonelli Umberto, in rappresentanza del personale dell'ente;

Rossi dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Gregorio dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sganga prof. Carlo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Ranalli dott. Virgilio, delegato del presidente dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Corato dott. Giuseppe, delegato del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è costituito dai seguenti membri:

Sinopoli prof. dott. Mario, in rappresentanza della Corte dei conti con funzioni di presidente del collegio;

Lombardi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Gennaro dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Puletti rag. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori;

D'Onofrio avv. Attilio, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1972.

Iscrizione di cinquanta varietà di foraggere graminacee di produzione estera, nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di cinquanta varietà di foraggere graminacee di produzione estera, già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta:

Articolo unico

Sono iscrittte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di foraggere graminacee di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Loglio perenne « Barenza »:
Responsabile della conservazione in purezza: Barenbrug's Zaadhandel N.V. - Arnhem (Olanda).

2) Loglio perenne « Premo »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

3) Loglio perenne « Lamora »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

4) Loglio perenne « Hunsballe »:
Responsabile della conservazione in purezza: Froavlscentret - Hunsballe A/S Holstebro (Danimarca).

5) Loglio perenne « Agresso »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

6) Loglio perenne « Atempo »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

7) Loglio perenne « Lenta »:
Responsabile della conservazione in purezza: Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca).

8) Loglio perenne « N.F.G. »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

9) Loglio perenne « Combi »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' - Zaadhandel - N.V. Venlo-Blerick (Olanda).

10) Loglio italico « Barwoltra »:
Responsabile della conservazione in purezza: Berenbrug's Zaadhandel N.V. - Arnhem (Olanda).

11) Loglio italico « Combita » (ex Combi Italiaans Rasigras):
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

12) Loglio italico « Landsberg »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

13) Loglio italico « N.F.G. Westerwoldicum »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

14) Loglio italico « Avance »:
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

15) Loglio italico « Optima » (ex Sceempter Italians Rasigras):
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

16) Loglio italico « Eclata » (ex Sceempter Westerwolds Rasigras):
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

17) Loglio italico « Hesa »:
Responsabile della conservazione in purezza: L.C. Nungesser - Darmstadt (Repubblica federale tedesca).

18) Loglio italico « Itaque »:
Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Brétigny Sur Orge (Francia).

19) Loglio italico « Tewera »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N.V. - Venlo-Blerick (Olanda).

20) Loglio ibrido « N.F.G. »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

21) Dactylis o Pannocchina « Dactimo »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

22) Dactylis o Pannocchina « N.F.G. »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

23) Dactylis o Pannocchina « Dagoma » (ex Sceempter Smalbladige Kropaar):
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Viljes - Scheemda (Olanda).

24) Festuca dei prati « Belimo »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

25) Festuca dei prati « Contessa » (ex Combi Beemdlangbloem Hoditype):
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

26) Festuca dei prati « Garanta » (ex Sceempter Beemdlangbloem):
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Viljes - Scheemda (Olanda).

27) Festuca dei prati « N.F.G. »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

28) Festuca dei prati « Dufa »:
Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Cooperatieve Aan - en Verkoopvereniging voor Land - en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

29) Festuca dei prati « Largo »:
Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Cooperatieve Aan - en Verkoopvereniging voor Land - en Tuinbouw g.a. Cebeco - Rotterdam (Olanda).

30) Festuca dei prati « Daphne »:
Responsabile della conservazione in purezza: Clause Brétigny Sur Orge (Francia).

31) Festuca dei prati « Naiade »:
Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

32) Poa dei prati « Arista »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

33) Poa dei boschi « Enpora » (ex Brabantia):
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

34) Festuca rossa « Koket »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

35) Festuca rossa « Novorubra »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

36) Festuca rossa « Highlight »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

37) Festuca rossa « Encota » (ex Brabantia):
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

38) Festuca rossa « Oase » (ex Oasis):
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

39) Festuca rossa « Agrio »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

40) Festuca rossa « Gracia » (ex Sceempter Roodzwenkgras):
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Viljes - Scheemda (Olanda).

41) Festuca rossa « N.F.G. »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

42) Fleolo o Coda di Topo « Eskimo »:
Responsabile della conservazione in purezza: N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

43) Fleolo o Coda di Topo « Comet » (ex Combi Timothee Tussentype):
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

44) Fleolo o Coda di Topo « Olimpia »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

45) Fleolo o Coda di Topo « N.F.G. »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

46) Fleolo o Coda di Topo « Landsberger »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutsche Saatveredelung Di Lippstadt - Bremen GmbH (Repubblica federale tedesca).

47) Fleolo o Coda di Topo « Intenso » (ex Sceempter Timothee Weidetype):
Responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

48) Agrostide « Enate » (ex Brabantia Gewoon Struigras):
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

49) Agrostide « Avantia »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

50) Agrostide « Astra »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen Vlijmen (Olanda).

Roma, addì 10 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(804)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale delle arti domestiche - Casa '72 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone internazionale delle arti domestiche - Casa '72 », che avrà luogo a Torino dal 23 marzo al 4 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(911)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mano d'opera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 41409 del 18 dicembre 1971 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con cui si chiede la sostituzione del sig. Sbriccoli Sergio, membro effettivo in seno a detto organo collegiale, perchè destinato ad altro incarico, con il sig. Massini Jonio;

Decreta:

Il sig. Massini Jonio è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Sbriccoli Sergio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(964)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1972.

Designazione degli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito in favore di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 1063, il quale dispone che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate da istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta designazione adottando la procedura d'urgenza di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 29 novembre 1971, n. 1063, sono autorizzati ad accordare, a favore di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, i finanziamenti previsti dalla legge medesima, i seguenti istituti:

Istituto mobiliare italiano (IMI);
Mediobanca;
Centrobanca;
Efibanca;
Interbanca;
Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie;
Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito alla cooperazione;
Istituti regionali di mediocredito del Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
I.SV.E.I.MER.;
I.R.F.I.S.;
C.I.S.;
Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;
Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia;
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (ICIPU).

Art. 2.

Gli istituti di credito indicati nel precedente art. 1 del presente decreto effettueranno le operazioni creditizie contemplate nella predetta legge n. 1063, nei limiti di durata stabiliti per ciascun istituto dalle rispettive disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(904)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vetro tirato operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vetro tirato operanti in provincia di Napoli per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 11 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vetro tirato operanti in provincia di Napoli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di componenti elettronici operanti in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti elettronici operanti in provincia di Arezzo per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di componenti elettronici operanti in provincia di Arezzo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali con sede in Genova ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione lievito per panificazione e zuccheri e che hanno comportato la cessazione dell'attività dello stabilimento di Sesto S. Giovanni e la fusione per l'incorporazione della S.p.a. Spica Luis di Genova, per cui alcuni lavoratori dipendenti sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dall'art. 11 della citata legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1447)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi e manufatti in cemento operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi e manufatti in cemento operanti in provincia di Salerno, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi e manufatti in cemento operanti in provincia di Salerno;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi e manufatti in cemento operanti in provincia di Salerno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento e piastrelle operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento e piastrelle operanti in provincia di Avellino per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento e piastrelle operanti in provincia di Avellino, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2307, in data 16 dicembre 1971, il sig. Giancarlo Fontanelli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(1256)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2454, in data 29 dicembre 1971, l'ing. Guido Saracco è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro in sostituzione del dott. Giuseppe Stranieri deceduto.

(1257)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2016, in data 11 dicembre 1971, il sig. Renato Zucchi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(1258)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1413, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1971, al registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 198, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, comunicata all'istituto con foglio 25 novembre 1968, n. 5166 e nei confronti del sig. Dino Cinquini.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione di cui sopra è stata adottata senza l'audizione dell'istituto interessato, che ne aveva fatto esplicita richiesta, e la stessa non risulta, sia pur succintamente, motivata.

(968)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1861 in data 26 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Carmine Garofalo avverso la decisione 4 giugno 1968 della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare di Napoli, concernente l'assegnazione di settantacinque alloggi costruiti, in Salerno, dall'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (I.S.E.S.).

(969)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 712, in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1971, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Gargano Francesco avverso il decreto ministeriale 24 giugno 1968, n. 1628/1640/1 e le delibere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza numeri 191, 192 e 193, in data 9 settembre 1968, concernenti la costruzione, con il contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, di alloggi per i dipendenti camerali.

(970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1624)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante la cattedra di chimica fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1625)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «La Salinara», con sede in Tarquinia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 gennaio 1972, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato liquidatore della società cooperativa agricola «La Salinara», con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia, in data 17 dicembre 1944, in sostituzione del sig. Italo Fabiani, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(919)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di due nuovi tipi di miccia detonante denominati: «miccia detonante normale S.E.S.» e «miccia detonante rinforzata S.E.S.».

I nuovi tipi di miccia denominati «miccia detonante normale S.E.S.» e «miccia detonante rinforzata S.E.S.», contenenti rispettivamente grammi 11 e grammi 14,5 di pentrite per metro lineare, che la Società esplosivi siciliana intende fabbricare nello stabilimento della società Mangiarotti in Codroipo, sono riconosciuti ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(929)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 432.174.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1397)

Autorizzazione al comune di S. Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di S. Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.855.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.127.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1170)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.856.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1171)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.699.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1172)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.271.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1173)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.688.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1174)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.135.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1175)

Autorizzazione al comune di Villa S. Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Villa S. Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.676.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1177)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.270.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1178)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.209.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1179)

Autorizzazione al comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.846.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1180)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.525.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1181)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.137.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1183)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.135.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1184)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.127.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1185)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.919.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1186)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.704.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1187)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.591.782, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1188)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.774.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1189)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.937.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1190)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.585.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1191)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.150.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1192)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.179.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1193)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 856.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1194)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 33.093.949, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1195)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.695.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1196)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.325.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1197)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.616.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1198)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.746.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1199)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.585.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1200)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Tavullia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.656.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1201)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.382.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1202)

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1203)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.326.189, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317)

Autorizzazione al comune di Cuccaro Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Cuccaro Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.466.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.762.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.041.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320)

Autorizzazione al comune di Fosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Fosciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.460.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.072.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.290.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.908.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Lustra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.607.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 966.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326)

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.841.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.025.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1328)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1972, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.312.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1176)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.488.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367)

Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Alanno (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.595.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.226.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Cepagatti (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.830.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Caramanico Terme (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.374.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.281.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1375)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 899.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.273.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.225.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378)

Autorizzazione al comune di Grognardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Grognardo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.146.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.563.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.775.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.117.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1384)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.178.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1385)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.097.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1386)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.473.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1387)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.696.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1388)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1389)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.090.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1390)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.053.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1391)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.518.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1392)

Autorizzazione al comune di Quartu S. Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Quartu S. Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 417.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945; n. 51.

(1393)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.776.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1394)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1395)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.403.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1396)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.324.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1398)

Autorizzazione al comune di S. Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di S. Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.649.324, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1399)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.706.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1400)

Autorizzazione al comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.285.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1401)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Turrivalignani (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.346.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1402)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1972, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.837.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1403)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.617.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1182)

Autorizzazione al comune di Giola del Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1972, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 109.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1404)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 23 settembre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1904/71, n. 1905/71, n. 1963/71, n. 2007/71 e n. 2027/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	Paesi terzi dal 10-9-1971 al 16-9-1971	Paesi terzi dal 17-9-1971 al 21-9-1971	Paesi terzi dal 22-9-1971 al 23-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	SAMA... dal 10-9-1971 al 16-9-1971	SAMA... dal 17-9-1971 al 21-9-1971	SAMA... dal 22-9-1971 al 23-9-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	645,60 (1)	645,60 (1)	645,60 (1)	645,60 (1)	570,60 (1)	570,60 (1)	560,60 (1)	570,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.454,35	6.454,35	6.454,35	6.454,35
11.01-D	12	Farina di avena	5.930,60	6.211,85	6.211,85	6.211,85	5.618,10	5.899,35	5.899,35	5.899,35
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.141,25	4.141,25	4.141,25	4.141,25
	18	II. altra	2.503,10	2.503,10	2.503,10	2.503,10	2.346,85	2.346,50	2.346,85	2.346,85
11.01-F	22	Farina di riso	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.743,10	3.743,10	3.743,10	3.743,10
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.857,50	2.857,50	2.857,50	2.857,50
11.01-H	28	Farina di miglio	2.088,10	2.088,10	2.088,10	2.247,50	1.931,85	1.931,85	1.931,85	2.091,25
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.391,25	2.391,25	2.550,60	2.550,60	2.235,00	2.235,00	2.394,35	2.394,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole; semolini:								
	008	II. di segala	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
	012	III. di orzo	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.454,35	6.454,35	6.454,35	6.454,35
	015	IV. di avena	5.930,60	6.211,85	6.211,85	6.211,85	5.618,10	5.899,35	5.899,35	5.899,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	Paesi terzi dal 10-9-1971 al 16-9-1971	Paesi terzi dal 17-9-1971 al 21-9-1971	Paesi terzi dal 22-9-1971 al 23-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 10-9-1971 al 16-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 17-9-1971 al 21-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 22-9-1971 al 23-9-1971
11.02 (segue)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:								
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.466,85	1.466,85	1.466,85	1.466,85	1.154,35	1.154,35	1.154,35	1.154,35
	023	2. altri	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.141,25	4.141,25	4.141,25	4.141,25
	025	b. altri	2.503,10	2.503,10	2.503,10	2.503,10	2.346,85	2.346,85	2.346,85	2.346,85
	028	VI. di riso	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.743,10	3.743,10	3.743,10	3.743,10
	032	VII. di grano saraceno	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.857,50
	035	VIII. di miglio	2.088,10	2.088,10	2.088,10	2.247,50	1.931,85	1.931,85	1.931,85	2.091,25
	038	IX. di sorgo	2.391,25	2.391,25	2.550,60	2.550,60	2.235,00	2.235,00	2.394,35	2.394,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	046	1. di orzo	5.893,10	5.893,10	5.893,10	5.893,10	5.736,85	5.736,85	5.736,85	5.736,85
		2. di avena:								
	047	aa. avena spuntata	3.340,00	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.183,75	3.343,10	3.343,10	3.343,10
	049	bb. altra	5.774,35	6.055,60	6.055,60	6.055,60	5.618,10	5.899,35	5.899,35	5.899,35
	050	3. di grano saraceno	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	051	4. di miglio	3.186,25	3.186,25	3.186,25	3.436,25	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.280,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	054	1. di orzo	5.893,10	5.893,10	5.893,10	5.893,10	5.736,85	5.736,85	5.736,85	5.736,85
	056	2. di avena	5.774,35	6.055,60	6.055,60	6.055,60	5.618,10	5.899,35	5.899,35	5.899,35
	057	3. di grano saraceno	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	059	4. di miglio	3.186,25	3.186,25	3.186,25	3.436,25	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.280,00
		II. di altri cereali:								
	061	a. di frumento	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.403,75	4.403,75	4.403,75	4.403,75
	063	b. di segala	4.179,35	4.179,35	4.179,35	4.179,35	4.023,10	4.023,10	4.023,10	4.023,10
	064	c. di granturco	3.837,50	3.837,50	3.837,50	3.837,50	3.681,25	3.681,25	3.681,25	3.681,25
	066	d. di sorgo	3.662,50	3.662,50	3.912,50	3.912,50	3.506,25	3.506,25	3.756,25	3.756,25
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	Paesi terzi dal 10-9-1971 al 16-9-1971	Paesi terzi dal 17-9-1971 al 21-9-1971	Paesi terzi dal 22-9-1971 al 23-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	SAMA, PTOM... dal 10-9-1971 al 16-9-1971	SAMA, PTOM... dal 17-9-1971 al 21-9-1971	SAMA, PTOM... dal 22-9-1971 al 23-9-1971
11.02 (segue)		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.454,35	5.454,35	5.454,35	5.454,35	5.298,10	5.298,10	5.298,10	5.298,10
	082	II. di segala	4.996,25	4.996,25	4.996,25	4.996,25	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
	085	III. di orzo	9.276,85	9.276,85	9.276,85	9.276,85	8.964,35	8.964,35	8.964,35	8.964,35
	088	IV. di avena	5.150,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.993,75	5.243,75	5.243,75	5.243,75
	092	V. di granturco	3.837,50	3.837,50	3.837,50	3.837,50	3.681,25	3.681,25	3.681,25	3.681,25
	095	VI. di grano saraceno	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	098	VII. di miglio	3.186,25	3.186,25	3.186,25	3.436,25	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.280,00
	102	VIII. di sorgo	3.662,50	3.662,50	3.912,50	3.912,50	3.506,25	3.506,25	3.756,25	3.756,25
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	109	I. di frumento	3.533,75	3.533,75	3.533,75	3.533,75	3.377,50	3.377,50	3.377,50	3.377,50
	110	II. di segala	3.241,85	3.241,85	3.241,85	3.241,85	3.085,60	3.085,60	3.085,60	3.085,60
	111	III. di orzo	3.813,75	3.813,75	3.813,75	3.813,75	3.657,50	3.657,50	3.657,50	3.657,50
	113	IV. di avena	3.340,00	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.183,75	3.343,10	3.343,10	3.343,10
	114	V. di granturco	2.503,10	2.503,10	2.503,10	2.503,10	2.346,85	2.346,85	2.346,85	2.346,85
	116	VI. di grano saraceno	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.619,35	1.619,35	1.619,35	1.619,35
	117	VII. di miglio	2.088,10	2.088,10	2.088,10	2.247,50	1.931,85	1.931,85	1.931,85	2.091,25
	119	VIII. di sorgo	2.391,25	2.391,25	2.550,60	2.550,60	2.235,00	2.235,00	2.394,35	2.394,35
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	126	1. di orzo	3.813,75	3.813,75	3.813,75	3.813,75	3.657,50	3.657,50	3.657,50	3.657,50
	127	2. di avena	3.340,00	3.499,35	3.499,35	3.499,35	3.183,75	3.343,10	3.343,10	3.343,10
	129	3. di grano saraceno	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.619,35	1.619,35	1.619,45	1.619,35
	130	4. di miglio	2.088,10	2.088,10	2.088,10	2.247,50	1.931,85	1.931,85	1.931,85	2.091,25
		b. fiocchi:								
	131	1. di orzo	7.483,75	7.483,75	7.483,75	7.483,75	7.171,25	7.171,25	7.171,25	7.171,25
	133	2. di avena	6.555,00	6.867,50	6.867,50	6.867,50	6.242,50	6.555,00	6.555,00	6.555,00
	134	3. di grano saraceno	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.857,50
	136	4. di miglio	3.721,25	3.721,25	3.721,25	4.002,50	3.408,75	3.408,75	3.408,75	3.690,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	dal 10-9-1971 al 16-9-1971	dal 17-9-1971 al 21-9-1971	dal 22-9-1971 al 23-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	dal 10-9-1971 al 16-9-1971	dal 17-9-1971 al 21-9-1971	dal 22-9-1971 al 23-9-1971
11.02 (segue)		II. di altri cereali:								
	137	a. di frumento	6.272,50	6.272,50	6.272,50	6.272,50	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
	139	b. di segala	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
	140	c. di granturco	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.141,25	4.141,25	4.141,25	4.141,25
	141	d. di sorgo	4.256,85	4.256,85	4.538,10	4.538,10	3.944,35	3.944,35	4.225,60	4.225,60
		e. altri:								
	143	1. fiocchi di riso	6.668,75	6.668,75	6.668,75	6.668,75	6.356,25	6.356,25	6.356,25	6.356,25
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):								
	149	I. di frumento	6.272,50	6.272,50	6.272,50	6.272,50	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
	150	II. di segala	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
	153	III. di orzo	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.766,85	6.454,35	6.454,35	6.454,35	6.454,35
	156	IV. di avena	5.930,60	6.211,85	6.211,85	6.211,85	5.618,10	5.899,35	5.899,35	5.899,35
	159	V. di granturco	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.453,75	4.141,25	4.141,25	4.141,25	4.141,25
	160	VI. di riso	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.743,10	3.743,10	3.743,10	3.743,10
	161	VII. di grano saraceno	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.857,50
	163	VIII. di miglio	2.088,10	2.088,10	2.088,10	2.247,50	1.931,85	1.931,85	1.931,85	2.091,25
	166	IX. di sorgo	2.391,25	2.391,25	2.550,60	2.550,60	2.235,00	2.235,00	2.394,35	2.394,35
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.483,75	2.483,75	2.483,75	2.483,75
	175	II. altri	2.038,10	2.038,10	2.038,10	2.038,10	1.725,60	1.725,60	1.725,60	1.725,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	801,85	801,85	801,85	801,85	533,10	533,10	533,10	533,10
		B. altri:								
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	12	II. non nominati	4.766,25	4.766,25	4.766,25	4.766,25	3.591,25	3.591,25	3.591,25	3.591,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	Paesi terzi dal 10-9-1971 al 16-9-1971	Paesi terzi dal 17-9-1971 al 21-9-1971	Paesi terzi dal 22-9-1971 al 23-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	SAMA... dal 10-9-1971 al 16-9-1971	SAMA... dal 17-9-1971 al 21-9-1971	SAMA... dal 22-9-1971 al 23-9-1971
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.456,25	6.456,25	6.456,25	6.456,25	5.893,75	5.893,75	5.893,75	5.893,75
	04	b. altro	4.966,25	4.966,25	4.966,25	4.966,25	4.403,75	4.403,75	4.403,75	4.403,75
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.382,50	6.382,50	6.382,50	6.382,50
	14	b. non nominato	5.331,25	5.331,25	5.331,25	5.331,25	4.768,75	4.768,75	4.768,75	4.768,75
	21	B. torrefatto	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	5.557,50	5.557,50	5.557,50	5.557,50
11.08		Amidi e fecole: inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
	04	II. amido di riso	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.971,25	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50
	07	III. amido di frumento	2.808,75	2.808,75	2.808,75	2.808,75	1.746,25	1.746,25	1.746,25	1.746,25
	14	IV. fecola di patate	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
	18	V. altri	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	516,25	516,25	516,25	516,25
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
	05	II. altri	10.657,50	10.657,50	10.657,50	10.657,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50
	08	B. torrefatti	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.346,85	6.346,85	6.346,85	6.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85
	06	b. altri	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.346,85	6.346,85	6.346,85	6.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85
	09	b. non nominati	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	Paesi terzi dal 10-9-1971 al 16-9-1971	Paesi terzi dal 17-9-1971 al 21-9-1971	Paesi terzi dal 22-9-1971 al 23-9-1971	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-9-1971 al 9-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 10-9-1971 al 16-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 17-9-1971 al 21-9-1971	SAMA, PTOM, ... dal 22-9-1971 al 23-9-1971
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.346,85	6.346,85	6.346,85	6.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85	1.346,85
	12	II. altri	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85	1.496,85
	07	2. non nominati	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	748,10	748,10	748,10	748,10	748,10	748,10	748,10	748,10
	14	b. altri	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10	2.993,10

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze.

(10821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 27 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	588,40	588,40	587,90	588,40	588 —	587,50	588,45	588,40	588,40	588,40
Dollaro canadese	585,55	585,55	585 —	585,55	584,70	584,80	585,60	585,55	585,55	585,50
Franco svizzero	152,06	152,06	152 —	152,06	151,90	152,02	152,13	152,06	152,06	152,05
Corona danese	83,96	83,96	83,95	83,96	84 —	83,92	83,99	83,96	83,96	83,90
Corona norvegese	87,9150	87,915	87,88	87,9150	87,90	87,86	87,915	87,9150	87,91	87,91
Corona svedese	122,38	122,38	122,295	122,38	122,30	122,25	122,34	122,38	122,38	122,35
Fiorino olandese	184,18	184,18	184,06	184,18	183,70	183,85	184,20	184,18	184,18	184,15
Franco belga	13,3540	13,3540	13,3525	13,3540	13,33	13,35	12,3575	13,3540	13,35	13,35
Franco francese	114,44	114,44	114,50	114,44	114,40	114,52	114,50	114,44	114,44	114,44
Lira sterlina	1524,05	1524,05	1524,75	1524,05	1521,75	1522,10	1524 —	1524,05	1524,05	1524 —
Marco germanico	183,37	183,37	183,30	183,37	183 —	183,12	183,33	183,37	183,37	183,35
Scellino austriaco	25,2490	25,2490	25,23	25,2490	25,225	25,24	25,2475	25,2490	25,25	25,24
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,62	21,60	21,50	21,60	21,62	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,9280	8,9280	8,9225	8,9280	8,90	8,91	8,9280	8,9280	8,93	8,90

Media dei titoli del 27 gennaio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,80
» 5 % (Ricostruzione)	92,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,40
» 5 % (Beni esteri)	93,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,325
» 5,50 % » » 1968-83	90,175
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	96,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,52
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	588,425
Dollaro canadese	585,575
Franco svizzero	152,095
Corona danese	83,975
Corona norvegese	87,915
Corona svedese	122,36
Fiorino olandese	184,19
Franco belga	13,356
Franco francese	114,47
Lira sterlina	1524,025
Marco germanico	183,35
Scellino austriaco	25,248
Escudo portoghese	21,61
Peseta spagnola	8,928

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/460 dell'8 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Mario Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle-Bagnoli della Rosandra il 30 gennaio 1904, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 18 dicembre 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Francesco Zeriali, nato a S. Dorligo della Valle l'8 gennaio 1936, residente a Muggia, in via della Stazione, 5, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Žerjal », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome Zeriali nei confronti dell'istante Francesco Zeriali è restituito nella forma originaria di « Žerjal ».

La revoca è estesa pure nei confronti dei suoi familiari:

1) Steffè Fabia, nata a Muggia il 10 agosto 1943, moglie;

2) Zeriali Rossana, nata a Trieste il 7 settembre 1965, figlia.

Il sindaco di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1972

Il prefetto: ABBRESCIA

(972)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di ispettore tecnico industriale nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerata la necessità di conferire i due posti recati in aumento nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena mediante passaggio nella qualifica iniziale di personale di ruolo di corrispondente carriera tecnica di altre amministrazioni dello Stato;

Che, in relazione alle esigenze dei servizi tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, si rende necessario che i due posti come sopra disponibili vengano assegnati uno al settore industriale e l'altro a quello agrario;

Che il passaggio di che trattasi deve essere effettuato mediante concorso per titoli, cui possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore tecnico industriale (parametro 257) nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di ruolo della carriera direttiva tecnica industriale di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

1) appartenere ad un ruolo tecnico industriale della carriera direttiva di altra amministrazione dello Stato;

2) essere forniti del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale;

3) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

4) essere di buona condotta morale e civile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) aver riportato un giudizio complessivo non inferiore a « distinto » nell'ultimo quinquennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

Per difetto di uno dei requisiti predetti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto con la indicazione della università degli studi presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la esatta indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da espletare ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso;

g) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) la propria residenza ed il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

i) una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico anteriormente all'accesso nel ruolo di provenienza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà esere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio da essi prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera e con l'annotazione degli eventuali procedimenti penali pendenti.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, altresì, il certificato delle votazioni riportate nel conseguimento del diploma di laurea in ingegneria, rilasciato in carta bollata, dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro coefficienti:

il primo in base ai titoli scolastici posseduti;

il secondo in base all'anzianità ed alla qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione di appartenenza;

il terzo in base all'esito dei corsi professionali sostenuti;

il quarto in base ai lavori originali elaborati per il servizio, agli incarichi speciali svolti per mandato dell'amministrazione ed alle pubblicazioni scientifiche.

Per il primo coefficiente sono disponibili otto punti, per il secondo dieci punti, per il terzo quattro punti e per il quarto otto punti.

Art. 5.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per conseguire la nomina nel ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

A tale scopo i vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art 2, che non siano stati già esibiti unitamente alla domanda, ai fini della valutazione dei titoli previsti dall'art. 4.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno il passaggio nel ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con la qualifica di ispettore tecnico industriale (parametro 257) e con la attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'Amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 56

(945)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970:

N.	Candidato		Punti	
1.	Malservigi Claudio	punti	98,90981	su 125
2.	Rini Rosa Maria	»	94,33314	»
3.	Romano Giuseppe	»	93,77247	»
4.	Scivoletto Angelo	»	91,73127	»
5.	Costella Giuseppe	»	89,78855	»
6.	Orsini Gabriele	»	89,73885	»
7.	Parasassi Giovanni	»	89,48885	»
8.	Palazzolo Salvatore	»	89,23630	»
9.	Napoliello Alfonso	»	89,21613	»
10.	Augello Giovanni	»	88,66948	»
11.	Novario Rocco Salvatore	»	88,22369	»
12.	Salvatori Mauro	»	87,87095	»
13.	Marcosano Gennaro	»	87,40129	»
14.	Cecchini Annibale	»	86,97796	»
15.	Provenzano Girolamo	»	86,91315	»
16.	Sorrentino Adele	»	86,86338	»
17.	Nubile Vincenzo	»	86,74977	»
18.	Zangara Domenico	»	86,37556	»
19.	Bello Michele	»	86,33586	»
20.	Lo Iacono Francesca	»	86,32648	»
21.	Maragnani Luigi	»	86,31816	»
22.	Campanelli Franco	»	86,29521	»
23.	Di Paola Rosario	»	86,16640	»
24.	Giaimo Aida	»	85,83314	»
25.	Fontanazza Francesco	»	85,71186	»
26.	Pisicchio Giuseppe	»	85,65887	»
27.	Casino Umberto	»	85,39037	»
28.	Magistrato Vincenzo	»	84,96614	»
29.	Piacenti Luigi	»	84,58317	»
30.	Lucchese Riccardo	»	84,57974	»
31.	De Ruvo Vincenzo	»	84,57648	»
32.	Tuffanelli Eliana	»	84,43266	»
33.	Santagati Giuseppina	»	84,18252	»
34.	Tulimieri Vincenzo	»	84,11764	»
35.	Radi Enzo	»	84,04952	»
36.	Casu Bernardina	»	83,98127	»
37.	Aliano Corrado	»	83,81038	»
38.	Rat Silvio	»	83,66632	»
39.	Cipriani Pasquale	»	83,07219	»
40.	Saffioti Carlo	»	83,05977	»
41.	Immordino Concetta	»	82,83307	»
42.	Andreini Pier Luigi	»	82,68268	»
43.	Loschiavo Vito Carmelo	»	82,46880	»
44.	Palumbo Roberto	»	82,39980	»
45.	Scollo Sebastiano	»	82,25088	»
46.	Jelo Vincenzo	»	82,12542	»
47.	Gallina Doriana	»	82,04946	»
48.	Ioculano Carmelo	»	82,00998	»
49.	Fiorito Giovanni	»	82,00084	»
50.	Rocco Antonio	»	81,85251	»
51.	Bernardini Annalisa	»	81,82645	»
52.	Luongo Nicolino	»	81,81812	»
53.	Carotenuto Pier Francesco	»	81,65131	»
54.	Calzia Paolo	»	81,19996	»
55.	Sale Giovanni Maria	»	81,18176	»
56.	Giordano Gennaro	»	81,13282	»
57.	Massinelli Primo	»	81,02671	»
58.	Sangiorgi Giuseppe	»	80,95268	»
59.	Minardo Salvatore	»	80,91308	»
60.	Paolini Guido	»	80,90994	»
61.	Randazzo Antonino	»	80,79972	»
62.	Giampiccolo Giuseppe	»	80,74978	»
63.	Chiussi Antonino	»	80,63282	»
64.	Politi Nunzio	»	80,61340	»
65.	Menconi Giorgio	»	80,57975	»
66.	Perone Duilio	»	80,50734	»
67.	Bondì Vincenzo	»	80,47794	»
68.	Pescetelli Alvaro	»	80,40994	»
69.	Pettenati Margherita	»	80,32219	»
70.	Fornelli Nicolangelo	»	80,31036	»
71.	Speziali Domenico	»	80,28763	»
72.	Cancaro Mario Liborio	»	80,09542	»
73.	Romano Vincenzo	»	79,96946	»
74.	Padua Bartolomeo	»	79,76180	»
75.	Sanfilippo Giuseppe	»	79,74977	»
76.	Pelligra Antonina	»	79,57217	»
77.	Gambaro Franco	»	79,56818	»
78.	Trombetta Dario	»	79,46188	»
79.	Ventrella Antonio	»	79,40978	»
80.	Forte Maria Luisa	»	79,31904	»
81.	Gueli Ugo	»	79,31816	»
82.	Bertone Gaetano	»	79,31797	»
83.	D'Ambrosio Pasqualina	»	79,21615	»

84.	Censori Romano	punti	79,15996	su 125
85.	Ferraro Maria Rosaria	»	79,07218	»
86.	Ranieri Antonio	»	78,88634	»
87.	Sorrentino Armando	»	78,74649	»
88.	Cobalto Silvio	»	78,53004	»
89.	Miraglia Maura	»	78,45430	»
90.	Sgro Aldo	»	78,43268	»
91.	Buono Lorenzo	»	78,42996	»
92.	Buonanno Franco	»	78,26448	»
93.	Ricifari Claudio	»	78,24311	»
94.	Talio Rosario	»	78,22798	»
95.	Candian Franco	»	78,09542	»
96.	Tamburo Giuseppe	»	78,07974	»
97.	Di Filippo Italo	»	78,03452	»
98.	Ambrosino Francesco	»	77,93252	»
99.	Di Gregorio Sandro	»	77,58308	»
100.	Messina Armando	»	77,56795	»
101.	Tassielli Angelo	»	77,55707	»
102.	Milella Michele	»	77,39643	»
103.	Conti Mario	»	77,32553	»
104.	De Martino Antonio	»	77,06818	»
105.	Monni Antonio	»	77,03450	»
106.	Rinaldi Luciano	»	76,90884	»
107.	Farzati Bruno	»	76,69996	»
108.	Galassi Giulio	»	76,67404	»
109.	Trovato Tito	»	76,63632	»
110.	Luchetti Enrico	»	76,63284	»
111.	Mosca Giuseppe	»	76,55370	»
112.	Gagliardi Carmine	»	76,50068	»
113.	Attanasi Pietro	»	76,41735	»
114.	Podda Antonio	»	76,38710	»
115.	Pepe Francesco	»	76,37947	»
116.	De Falco Nicola	»	76,28101	»
117.	Giammichele Umberto	»	76,17268	»
118.	Palmieri Paolo	»	76,14040	»
119.	Capobianco Bruno	»	76,13270	»
120.	Gianuario Vittorio	»	76,08737	»
121.	Magrì Giovanni	»	75,96614	»
122.	Vignola Francesco	»	75,93250	»
123.	Martino Mario	»	75,89798	»
124.	Deriu Pino	»	75,87951	»
125.	Bruni Ugo	»	75,76178	»
126.	Volpe Mario Rosario	»	75,64948	»
127.	Di Natale Agostino	»	75,56816	»
128.	Gurrieri Carmelo	»	75,52542	»
129.	Coppola Margherita	»	75,47704	»
130.	Ciccia Gaetano	»	75,31812	»
131.	Fiori Francesco	»	75,29632	»
132.	Di Sanzo Luciano	»	75,22724	»
133.	Sorrentino Franco	»	74,85436	»
134.	Taglialatela Mario	»	74,84088	»
135.	Robino Giovanni	»	74,82996	»
136.	Agate Francesco	»	74,57998	»
137.	Gozzi Artemisia	»	74,46284	»
138.	Panebianco Roberto	»	74,42088	»
139.	Sclafani Lorenzo	»	74,41794	»
140.	Di Dio Francesca	»	74,40980	»
141.	D'Errico Tammaro	»	74,36448	»
142.	Incitti Giacomo	»	74,22726	»
143.	Soriente Raffaele	»	74,22724	»
144.	Saporetti Sergio	»	74,11452	»
145.	Bozzola Maria Luisa nata Russo	»	73,99996	»
146.	Sorbi Augusto	»	73,97814	»
147.	Bisagno Antonio	»	73,78768	»
148.	Antenucci Nicolino	»	73,76000	»
149.	Ruggeri Anna Michelina	»	73,45857	»
150.	Ansaldo Roberto	»	73,43857	»
151.	Di Francesco Sandro	»	73,42814	»
152.	Morgana Salvatore	»	73,42360	»
153.	Messana Luigi	»	73,17542	»
154.	Ubertazzi Eugenio	»	73,15542	»
155.	Amoroso Francesco	»	72,97722	»
156.	Miraldi Giovanni	»	72,95542	»
157.	Nigra Piero Domenico	»	72,82996	»
158.	Siddi Alberto	»	72,81818	»
159.	Cantone Nicola	»	72,54619	»
160.	Perlini Vittorio	»	72,49311	»
161.	Guerra Luigi	»	72,33726	»
162.	Delogu Sergio	»	71,79542	»
163.	Gherarducci Riccardo	»	71,77268	»
164.	Soriani Antonio	»	71,61452	»
165.	Carnovale Rodolfo	»	71,57086	»
166.	Serafin Maurizio	»	71,50000	»
167.	Prisco Angelo Michele	punti	71,45088	su 125
168	Sorce Antonino	»	71,35268	»
169.	Sidoti Alberto	»	71,34362	»
170.	Di Stefano Vincenzo	»	71,29544	»
171.	Amoroso Claudio	»	71,29086	»
172.	Brancaleoni Antonio	»	70,95452	»
173.	Gallina Sergio	»	70,40904	»
174.	Caldarella Stelio	»	70,32996	»
175.	Sandrini Innocenzo	»	70,16450	»
176.	Rizzo Carmelo	»	70,02276	»
177.	Scalzo Fulvio	»	69,96632	»
178.	Marino Francesco	»	69,91000	»
179.	Granozzi Gaetano	»	69,77996	»
180.	Celona Salvatore	»	68,99992	»
181.	Cieri Francesco	»	68,98906	»
182.	Pattini Giorgio	»	68,90998	»
183.	Malacalza Giancarlo	»	68,90906	»
184.	Trevisan Alessandro	»	68,72814	»
185.	Vaglio Ottorino	»	68,46632	»
186.	Micciché Ignazio	»	67,97724	»
187.	Romano Tommaso, (art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	67,82996	»
188.	Romano Michele	»	67,82996	»
189.	Fonzo Vittorio	»	67,53632	»
190.	D'Amora Ciro	»	67,13726	»
191.	Victina Roberto	»	67,13724	»
192.	Fruet Gianfranco	»	67,07998	»
193.	Tosto Francesco	»	66,90908	»

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1972

p. *Il Ministro:* SARTI

(790)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971, e modificata con decreto ministeriale 20 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Zanella Alberto, nato a Milano l'11 dicembre 1942	punti	96	su 100
2.	Lancieri Mario, nato a Bari il 2 gennaio 1938	»	93	»
3.	Fraticelli Franco, nato a Campobasso il 9 marzo 1943	»	88	»
4.	Freccero Amelia, nata a Savona il 13 giugno 1931	»	81	»
5.	Zucconi Mazzini Ezio, nato a Tripoli il 19 dicembre 1933	»	81	»
6.	Pontiggia Paolo, nato a Lissone il 2 aprile 1941	»	78	»

Candidato	Punteggio
7. Cavara Vincenzo, nato a Riolo Bagni il 23 novembre 1928 .	punti 76 su 100
8. Di Giorgio Giuseppe, nato a Portici il 3 luglio 1941 .	» 76 »
9. Ingrosso Giuseppa, nata a Guagnano il 18 marzo 1939	» 76 »
10. Moroni Gianalessandro, nato a Milano l'11 luglio 1941	» 76 »
11. Pompei Antonio, nato a Roma il 16 novembre 1938	» 76 »
12. Salvaneschi Laura, nata a Broni il 1° novembre 1943	» 76 »
13. Di Sapia Lino, nato a Avellino il 27 aprile 1941	» 75 »
14. Iacoboni Pietro, nato a Rieti il 26 luglio 1932 .	» 75 »
15. Roggero Alfredo, nato a Sesta Godano il 30 gennaio 1934	» 75 »
16. Abani Anna Maria, nata a Pratovecchio-Stia il 4 marzo 1932 .	» 74 »
17. Casparrini Giuseppe, nato a Ascoli Satriano il 10 novembre 1934 .	» 74 »
18. Lo Piano Rosario, nato a Caltanissetta il 30 agosto 1935 .	» 74 »
19. Nervo Antonietta, nata a Carmagnola l'8 luglio 1939	» 74 »
20. Orazi Bianca Maria, nata a Udine il 13 febbraio 1943	» 74 »
21. Follini Giandomenico, nato a Calendasco il 28 agosto 1944 .	» 73 »
22. Lajolo Di Cossano Donatella, nata a Biella il 5 dicembre 1942 .	» 73 »
23. Marmorino Concetta, nata a Portici il 5 dicembre 1931	» 73 »
24. Consoli Alfio, nato a Catania il 30 luglio 1942	» 72 »
25. De Clemente Clarice, nata a Avezzano il 28 gennaio 1927 .	» 72 »
26. Falsina Attilio, nato a Brescia il 10 febbraio 1939	» 72 »
27. Musmeci Michele, nato ad Acireale il 19 luglio 1941 .	» 72 »
28. Spadacenta Fabrizio, nato a Napoli il 29 agosto 1939	» 72 »
29. Bastiani Giovanni, nato a Genova l'8 marzo 1936	» 71 »
30. Angiolini Giuseppe, nato a Milano il 3 marzo 1927 .	» 70 »
31. Antinori Veturia, nata a Montefano il 14 novembre 1938	» 70 »
32. Barberi Giorgio, nato a Milano il 23 luglio 1941 .	» 70 »
33. Bartolozzi Mario, nato a Roma il 20 maggio 1929	» 70 »
34. Bettazzi Mirella, nata a Firenze il 22 giugno 1933 .	» 70 »
35. Cafarelli Virginia, nata a Aidussina il 20 settembre 1933	» 70 »
36. Corrias Luigi, nato a Ballao il 5 agosto 1940	» 70 »
37. Di Gregorio Pietro, nato a Regalbuto il 9 dicembre 1943	» 70 »
38. Di Lauro Salvatore, nato a Napoli il 29 gennaio 1940	» 70 »
39. Lado Antonio, nato a Sassari il 1° gennaio 1929	» 70 »
40. Lanzino Francesco, nato a Palermo il 12 gennaio 1939	» 70 »
41. Marchiello Antonio, nato a Napoli il 16 giugno 1936	» 70 »
42. Mattioli Giulia, nata a Fabriano il 2 marzo 1941	» 70 »
43. Riz Gabriella, nata a Canazei l'8 maggio 1937	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(983)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di tisiologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di tisiologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971 e modificata con decreto ministeriale 21 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di tisiologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

Candidato	Punteggio
1. Fancellu Leonida, nato a Sassari il 24 febbraio 1927	punti 100 su 100
2. Bianco Franco, nato a Roma il 31 gennaio 1928	» 98 »
3. Scarpazza Giorgio, nato a Castelfranco Veneto il 9 agosto 1929	» 98 »
4. Apicella Donato, nato a Caselle in Pittari il 15 ottobre 1925	» 96 »
5. Carolei Pasquale, nato a Crotone il 13 giugno 1924	» 96 »
6. Sani Adriano, nato a Civitacastellana il 21 giugno 1927	» 96 »
7. Quilici Giocondo, nato a S. Angelo in Campo il 26 settembre 1927 . . .	» 95 »
8. Stefanelli Raffaele, nato a Napoli il 1° settembre 1930	» 94 »
9. Del Ninno Angelo Raffaele, nato a Parma il 24 dicembre 1924	» 92 »
10. Ferraro Umberto, nato a Carisio il 31 marzo 1930	» 92 »
11. Saviano Giacomo, nato a Napoli il 12 febbraio 1933	» 92 »
12. Cannara Carlo Alberto, nato a Tolentino il 28 febbraio 1932	» 91 »
13. Focarelli Barone Francesco, nato a Crotone il 7 ottobre 1924	» 90 »
14. Salomone Giuseppe, nato a Atri il 21 luglio 1927	» 90 »
15. Vaccaro Luigi, nato a Napoli il 30 dicembre 1928 .	» 90 »
16. Ceriana Giuseppe, nato a Arcisate il 25 agosto 1916	» 88 »
17. Sabato Giuseppe, nato a Gallipoli il 12 settembre 1929	» 88 »
18. Boccitto Giuseppe, nato a Roma il 27 gennaio 1919 .	» 87 »
19. Gristina Silvestro, nato a Trapani il 17 settembre 1927	» 86 »
20. Roscioni Claudio, nato a Roma il 14 luglio 1926	» 86 »
21. Tenore Gennaro, nato a Mercato S. Severino il 28 gennaio 1927	» 86 »
22. Sonaglioni Francesco, nato a Cossignano il 24 gennaio 1935 .	» 84 »
23. Zenati Antonio, nato a Pescantina il 18 gennaio 1921	» 84 »
24. Di Stefano Antonino, nato a Isola di Capo Rizzuto il 2 novembre 1928 .	» 83 »
25. Pagani Gianbattista, nato a Borgarello il 12 aprile 1921 .	» 82 »
26. Bartoli Andrea, nato a Rovigno d'Istria il 22 novembre 1922 .	» 80 »
27. Cicogna Aronne, nato ad Assisi il 1° dicembre 1921 .	» 80 »
28. Deodato Michele, nato a Catania il 28 settembre 1927	» 80 »
29. Liotti Giorgio, nato a Napoli il 7 giugno 1924	» 80 »

30. Medani in Bennari Licia, nata a Trieste il 25 dicembre 1929 punti 80 su 100
31. Miraglia Salvatore, nato a S. Fratello il 28 gennaio 1929 » 80 »
32. Nicora Pio, nato a Varese il 21 settembre 1924 » 80 »
33. Ruggieri Marino, nato a Bisceglie il 23 ottobre 1924 . » 80 »
34. Sebastiani Mario, nato a Nespolo il 7 febbraio 1932 . » 80 »
35. Termine Antonio, nato a Enna l'11 giugno 1932 » 80 »
36. De Marinis Antonio, nato a Roccanova il 2 gennaio 1926 . » 79 »
37. Arena Irene, nata a Messina il 6 dicembre 1928 . » 78 »
38. Degli Atti Salvatore, nato a Salice Salentino il 21 maggio 1927 » 78 »
39. Filippi Aldo, nato a Urbania il 7 luglio 1912 » 78 »
40. Giordano Francesco, nato a Monte S. Angelo il 21 gennaio 1929 . » 78 »
41. Matteucci Silvano, nato a Livorno il 27 ottobre 1931 » 78 »
42. Monzali Giustino, nato a Zocca il 6 dicembre 1934 . » 78 »
43. Vagni Enzo, nato a Gubbio il 2 ottobre 1916 » 78 »
44. Minicucci Erminio, nato a Limosano il 19 luglio 1928 » 77 »
45. Spataro Corrado, nato a Pachino il 15 agosto 1922 » 77 »
46. Acocella Giovanni, nato a Zara il 23 giugno 1928 » 76 »
47. Bennari Bernardo, nato a Trieste il 24 novembre 1923 » 75 »
48. Bisetti Alberto, nato a Parigi il 27 febbraio 1927 » 75 »
49. Della Serra Costantino, nato a Roccadevandro il 3 maggio 1926 . » 75 »
50. Di Maria Antonio, nato a Gratteri il 18 maggio 1914 » 75 »
51. Giaconi Giovanni, nato a Portoferraio l'8 ottobre 1923 . » 75 »
52. Perelli Antonio, nato a Boville Ernica il 6 dicembre 1925 » 75 »
53. Rellini Giorgio, nato a Brescia il 10 ottobre 1918 » 75 »
54. Savoia Giuseppe, nato a Caltanissetta il 4 novembre 1928 . » 75 »
55. Sisti Franco, nato a Roma il 15 febbraio 1931 » 75 »
56. Menichetti Luciano, nato a Nozzano il 23 ottobre 1922 . » 74 »
57. Perris Nicola, nato a Bari il 3 maggio 1929 » 74 »
58. Siccardi Luciano, nato a Savona il 22 aprile 1929 » 74 »
59. Tomassich Tullio, nato a Fiume il 18 agosto 1929 » 74 »
60. Carrato Thomes Arrigo, nato a Torino il 28 marzo 1925 » 73 »
61. De Ritis Giacomo, nato a Roma il 20 luglio 1925 » 73 »
62. Materazzi Francesco, nato a Serramezzana Cilento il 25 ottobre 1927 . » 73 »
63. Vercellino Agostino, nato a Pont Canavese l'8 novembre 1927 » 73 »
64. Zavanella Amedeo, nato a Milano il 26 maggio 1921 » 73 »
65. Brancaccio Michele, nato a Napoli il 10 settembre 1921 » 72 »
66. De Vita Olindo, nato a Bagnoli del Trigno il 28 settembre 1913 . » 72 »
67. Ferretti Gian Paolo, nato a Livorno il 24 gennaio 1930 . » 72 »
68. Di Primio Luciano, nato a Roma il 27 ottobre 1930 . » 71 »
69. Luchini Sergio, nato a Cascina il 27 maggio 1928 . » 71 »
70. Di Bella Giacomo, nato a S. Teresa di Riva l'11 agosto 1916 . . . . » 70 »
71. La Monica Giuseppe, nato a Palermo il 13 novembre 1926 . . . . . . punti 70 su 100
72. Mancuso Gesualdo Pasquale, nato a Nicastro il 27 dicembre 1924 . . . » 70 »
73. Miceli Vittorio, nato a Roma il 26 settembre 1929 . . . . » 70 »
74. Sini Salvatore, nato a Cagliari il 27 agosto 1926 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(982)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità di aiuto di ortopedia e traumatologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 3 luglio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Mohovic Fabio, nato a Fiume il 14 febbraio 1936 . . . . punti 98 su 100
2. Gromo Giacomo, nato a Biella il 10 settembre 1938 . . . . » 97 »
3. Monteleone Marco, nato a Firenze il 23 marzo 1936 . . . . » 97 »
4. Focacci Giovanni, nato a Forlì il 18 aprile 1936 . . . . » 95 »
5. Trinchi Enzo, nato a Rieti il 26 aprile 1936 . . . . » 95 »
6. Marino Benedetto, nato a Tunisi il 6 febbraio 1918 . . . . » 94 »
7. Raffelini Raffaele Attilio, nato a Genova l'8 giugno 1935 . . . . » 94 »
8. Manes Emilio, nato a Portocannone il 1° luglio 1939 . . . . » 93 »
9. Zotti Pierantonio, nato a Sagrado il 15 luglio 1935 . . . . » 93 »
10. Guerra Aristide, nato a Massalombarda il 7 settembre 1938 . . . . » 92 »
11. Tentori Livio, nato a Villa Vergano il 7 agosto 1932 . . . . » 92 »
12. Di Pilato Pierangelo, nato a Milano il 13 agosto 1936 . . . . . . » 91 »
13. Cornia Giampietro, nato a Modena il 4 novembre 1933 . . . . . . » 90 »
14. Talenti Pietro, nato ad Oviglio il 5 marzo 1934 . . . . » 90 »
15. Venturino Giovanni Battista, nato a Savona il 12 giugno 1936 . . . . » 89 »
16. Codato Giancarlo, nato a Mestre, il 15 agosto 1937 . . . . . . » 88 »
17. Mauro Ercole, nato a S. Donato di Lecce il 10 novembre 1931 . . . . » 88 »
18. Barberis Luigi, nato a Rivara il 9 maggio 1934 . . . . » 87 »
19. Fabbri Francesco, nato a Ferrara il 5 ottobre 1932 . . . . » 87 »

20. Venturini Paolo, nato a Venezia il 2 ottobre 1930 punti 87 su 100
21. Costa Giuseppe, nato a Maierato il 18 novembre 1935 . » 86 »
22. Vitulo Luigi, nato ad Adria il 17 marzo 1931 » 86 »
23. Carvisiglia Carlo, nato ad Aversa il 19 dicembre 1939 » 85 »
24. Ianelli Leopoldo, nato a Cetraro il 4 maggio 1931 » 85 »
25. Luppino Tommaso, nato a Sinopoli il 24 dicembre 1938 . » 85 »
26. Rustichelli Ivano, nato a Bagnolo in Piano il 3 agosto 1930 » 85 »
27. Scaraglio Cesare, nato a Genova l'11 novembre 1936 » 85 »
28. Scolari Pietro Luigi, nato a Seniga il 19 ottobre 1931 » 85 »
29. Menarini Filippo, nato a Bologna il 26 maggio 1939 » 84 »
30. Veneroni Gian Carlo, nato a Vigevano l'11 agosto 1937 » 83 »
31. Chiantaretto Giovanni, nato ad Aosta il 12 gennaio 1930 . » 82 »
32. Combatti Vincenzo, nato a Udine il 16 luglio 1929 » 82 »
33. Fischetti Piero, nato a Taranto il 3 gennaio 1932 » 82 »
34. Gamba Pasquale, nato a Castelnuovo Parano il 22 marzo 1936 . » 82 »
35. Mustoni Bruno, nato a Legnano il 10 ottobre 1930 . » 82 »
36. Ravaglia Giuseppe, nato ad Osimo il 12 ottobre 1933 » 82 »
37. Baccarani Giovanni, nato a Bologna il 4 luglio 1939 . » 81 »
38. Germano Gian Piero, nato a Sestri Ponente il 10 giugno 1928 » 81 »
39. Pecis in Lucarelli Marisa, nata a Bergamo il 29 aprile 1929 . » 81 »
40. Fante Franco, nato a Padova il 22 novembre 1933 » 80 »
41. Gasparetto Michelangelo, nato a Venezia l'11 dicembre 1929 » 80 »
42. Milite Francesco, nato ad Ogliastro Cilento il 7 ottobre 1936 » 80 »
43. Nardini Carlo, nato a Firenze il 4 marzo 1938 » 80 »
44. Terragni Roberto, nato a Paderno Dugnano il 1° giugno 1929 . » 80 »
45. Carteri Enrico, nato a Verona il 19 dicembre 1927 » 79 »
46. Fini Franco, nato a Bologna l'8 aprile 1936 » 79 »
47. Bramante Luigi, nato a Milano il 27 dicembre 1925 . » 78 »
48. Filippi Celeste, nato a Loano il 10 agosto 1933 » 78 »
49. Mammi Isidoro Gino, nato ad Albinea il 25 maggio 1936 » 78 »
50. Salina Borello Giorgio, nato a Torino il 24 dicembre 1936 . » 78 »
51. Traverso Giorgio, nato a Genova il 15 giugno 1934 » 78 »
52. Castellazzi Paride, nato a Carpi l'8 giugno 1937 . » 77 »
53. Contoli Sergio, nato a Faenza il 29 dicembre 1937 » 77 »
54. Messina Antonio, nato a Trapani il 1° gennaio 1936 » 77 »
55. Tegaldo Giuliano, nato a Genova il 23 luglio 1934 . . » 77 »
56. Manfrini Zino, nato a Gambulaga di Portomaggiore il 18 luglio 1928 . . . » 76 »
57. Marrè Brunenghi Francesco, nato ad Albenga il 16 dicembre 1935 . » 76 »
58. Casto Flavio, nato a Montalto Scaranpi il 2 dicembre 1926 » 75 »
59. Droghetti Ivano, nato a Padova il 24 ottobre 1934 . . . . » 75 »
60. Ferrante Aldo, nato a Bari il 14 aprile 1924 . . . . » 75 »
61. Frigo Giorgio, nato a Padova il 4 ottobre 1933 . . . . punti 75 su 100
62. Ghezzi Luciano, nato a Bergamo il 6 gennaio 1937 . . . . » 75 »
63. Maso Giovanni, nato a Piove di Sacco il 29 giugno 1934 . . . . . . » 75 »
64. Melazzi Roberto, nato a Milano il 10 gennaio 1936 . . . . » 75 »
65. Pacchioni Corrado, nato a Cavezzo il 21 luglio 1929 . . . . . . » 75 »
66. Pignedoli Domenico, nato a Castelnuovo Monti il 22 marzo 1928 . . . . » 75 »
67. Fenoggio Mario, nato a Pieve di Teco il 26 luglio 1930 . . . . . . » 74 »
68. Tessari Domenico, nato a Monteforte d'Alpone il 2 settembre 1937 . . . » 74 »
69. Porsia Francesco Paolo, nato a Matera il 5 gennaio 1935 . . . . . » 73 »
70. Potenza Innocenzo, nato a Treviso il 7 novembre 1936 . . . . . . » 73 »
71. Ceruti Antongiulio, nato a Padova il 23 marzo 1938 . . . . . . » 72 »
72. Marino Francesco Antonio, nato a Cropalati il 7 ottobre 1930 . . . . » 72 »
73. Mattioda Luigi, nato a Castellamonte il 15 gennaio 1924 . . . . . . » 72 »
74. Paparoni Enrico, nato a Terni il 6 gennaio 1939 . . . . » 72 »
75. Molinari Tosatti Paolo, nato a Brescia l'11 luglio 1939 . . . . . . » 71 »
76. Panciera Cesare, nato a Montebelluna l'8 ottobre 1935 . . . . . . » 71 »
77. Persich Giovanni, nato a Pireo (Grecia) il 5 febbraio 1929 . . . . . . » 71 »
78. Giovannelli De' Noris Manlio, nato a Piacenza il 15 febbraio 1936 . . . » 70 »
79. Grandi Arnaldo, nato a Marmirolo il 6 dicembre 1939 . . . . . . » 70 »
80. Romano Salvatore, nato a Trapani il 21 marzo 1921 . . . . . . » 70 »
81. Steffè Sergio, nato a Capodistria il 10 marzo 1927 . . . . » 70 »
82. Turconi Alfredo, nato a Busto Arsizio il 4 gennaio 1929 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1020)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'Emilia, Toscana, Marche e Umbria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'Emilia, Toscana, Marche e Umbria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971 e modificata con decreti ministeriali 24 maggio 1971, 25 maggio 1971 e 26 maggio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'Emilia, Toscana, Marche e Umbria, sessione anno 1970 con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Busoni Paolo, nato a Lucca l'11 dicembre 1937 . . . . punti 94 su 100
2. Brandolin Paolo, nato a Sassari l'11 aprile 1935 . . . . » 90 »

3. Montanari Giuseppe, nato a Mondolfo il 3 giugno 1935 . punti 90 su 100
4. Spizuoco Paolino, nato a Ravenna il 21 marzo 1939 » 90 »
5. Focardi Milena, nata a Firenze il 13 giugno 1928 . » 89 »
6. Spinelli Italo, nato a Vecchiano il 20 ottobre 1937 . » 88 »
7. Cavagna Romano Vittorio, nato a Bondeno il 19 agosto 1937 . » 87 »
8. Gardini Aurelio, nato a Ravenna il 6 febbraio 1934 . » 86 »
9. Legnani Lamberto, nato a Certaldo l'8 luglio 1937 » 86 »
10. Consorti Paolo, nato a Roma il 21 gennaio 1935 » 85 »
11. Panicali Piero, nato a Pesaro il 15 ottobre 1938 » 85 »
12. Torelli Paolo, nato a Firenze il 7 ottobre 1936 . » 85 »
13. Di Tizio Sofia, nata a Pescara il 26 agosto 1940 . » 84 »
14. Martinelli Gerardo, nato ad Andria il 2 agosto 1938 . » 84 »
15. Castricchi Gian-Galeazzo, nato a Castiglione del Lago il 6 aprile 1935 . » 82 »
16. Stobbia Gianfranco, nato a Milano l'8 aprile 1939 » 82 »
17. Tropeano Salvatore, nato a Siderno Marina il 30 novembre 1937 . » 82 »
18. Gazzoni Idalgo, nato a Rimini il 16 maggio 1927 . » 81 »
19. Amato Maria Grazia, nata a Bologna il 14 gennaio 1934 . » 80 »
20. Lugli Achille, nato a Bondeno il 30 ottobre 1928 . » 80 »
21. Poggioni Umberto, nato a Tuoro sul Trasimeno il 28 dicembre 1929 . » 80 »
22. Fiandri Maria Teresa, nata a Bologna il 21 settembre 1940 . » 79 »
23. Martinelli Gianfranco, nato a Lucca il 7 marzo 1930 . » 78 »
24. Notini Rolando, nato a Barga il 26 agosto 1928 . » 78 »
25. Uggeri Enzo, nato a Como il 27 novembre 1938 . . » 78 »
26. Ballarini Franco, nato a Rivarolo Mantovano il 7 marzo 1930 . » 76 »
27. Biasini Emilio, nato a Bagno il 2 febbraio 1937 » 76 »
28. Chiezzi Brunero, nato a Foiano della Chiana il 9 luglio 1934 . » 75 »
29. Orfei Aldo, nato a Perugia il 16 giugno 1930 » 75 »
30. Malagoli Maria Antonietta, nata a Porretta Terme il 15 settembre 1931 . » 73 »
31. Necchi Giovanni, nato a Borgo Val di Taro il 28 febbraio 1934 . . » 73 »
32. Roticiani Gianfranco, nato ad Orvieto il 7 novembre 1931 . » 73 »
33. Salvucci Mario, nato a Castelfidardo il 14 aprile 1927 » 73 »
34. Bellini Gianfranco, nato a Roma il 15 novembre 1937 . » 72 »
35. De Leon Maria Isabel, nata a Madrid (Spagna) il 14 febbraio 1932 . » 72 »
36. Vagelli Antonio, nato a Cascina il 17 maggio 1935 . » 72 »
37. Collini Oscar, nato New York (USA) il 10 marzo 1932 . . » 70 »
38. Foraboschi Maria Grazia, nata a Firenze il 28 gennaio 1930 . » 70 »
39. Olivieri Amato, nato a S. Benedetto del Tronto il 23 maggio 1929 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(987)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1971 con il quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Al numero 18 della graduatoria in argomento leggasi « Francesca Morando » anzichè « Francesco Morando ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(997)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia per l'Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1971, per effetto del quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia per l'Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, è così modificata:

Al n. 38 dell'elenco leggasi: « Giappichini » anzichè « Giapicchini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(998)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, per effetto del quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione è così modificata:

Al n. 168 dell'elenco leggasi: « Romanello-Pomes » anzichè « Romanello ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(999)

Rettifica dell'elenco degli ispettori sanitari idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 che predispone gli elenchi degli ispettori sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Per i motivi in premessa gli elenchi degli ispettori sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 sono modificati come segue:

1) dopo il n. 89, al n. 89-bis dell'elenco, va inserito Guarniera Diego nato a Graniti il 25 marzo 1942, per il quale leggasi « si » nella colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

2) al n. 130 dell'elenco leggasi Murri Anna in Carlizza anzichè Murri Carlizza Anna;

3) dopo il n. 151, al n. 151-bis dell'elenco, va inserito Rinaldi Giovanni nato a Salerno il 26 febbraio 1925, per il quale leggasi « si » nella colonna degli idonei a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1000)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1760 del 23 aprile 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 454 del 31 gennaio 1970 per sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio 1971;

Visto il decreto n. 1761 del 23 aprile 1971 con il quale vennero dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche di 1) Inverigo; 2) Sormano-Caglio-Rezzago (consorzio); 3) Pontelambro-Castelmarte-Caslino d'Erba (consorzio); 4) Cesana Brianza-Pusiano-Suello (consorzio); 5) Gera Lario-Sorico-Trezzone-Montemezzo;

Atteso che la candidata Mauri Enrica ha rinunciato alla assegnazione della condotta ostetrica consorziale di Cesana Brianza-Pusiano-Suello;

Interpellate le candidate in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Areddia Domenica è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Cesana Brianza-Pusiano-Suello.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 10 gennaio 1972

Il medico provinciale: LUPI

(1042)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2198/G del 14 giugno 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni all'uopo pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Perri dott. Fernando, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Puntillo dott. Stelio, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Mutti prof. Pietro, primario ostetrico dell'ospedale generale di zona di Camerino;

Bolognesi prof. Guido, primario medico dell'ospedale generale di zona di Corridonia;

Cola dott. Luigi Alberto, medico condotto di Camerino.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale generale di zona di Corridonia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura e dei comuni di Bolognola, Acquacanina, Camerino, Castelsantangelo, Gagliole, Loro Piceno, Monte S. Martino, Pioraco, Pollenza, Ripe S. Ginesio, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso.

Macerata, addì 10 gennaio 1972

Il medico provinciale: TEDESCHI

(941)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2738 del 1° marzo 1971, n. 3160 del 15 marzo 1971 e n. 3495 del 1° aprile 1971, con i quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 1° aprile 1971;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in questione, nominata con proprio decreto n. 7300 del 12 ottobre 1971;

Riscontrata la regolarità degli atti della seguita procedura;

Visti: il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Del Po Pietro	punti	83,780
2. Papa Aldo	»	82,420
3. Palma Giuseppe .	»	81,070
4. Gaggiano Michelarcangelo	»	79,970
5. Fontana Domenicantonio .	»	72,270
6. Cornacchia Luigi .	»	71,785
7. Rinaldi Michele	»	71,532
8. Russo Guido .	»	69,820
9. Cariglia Filomeno	»	68,555
10. Picchi Giuseppe .	»	66,040
11. Buono Ferruccio .	»	62,750
12. Calitri Vito .	»	59,965
13. Danisi Vito Francesco	»	58,565
14. Milandri Gilberto	»	56,980
15. Germinario Cosmo	»	55,580
16. Perrone Carmine	»	53,690
17. La Rosa Fausto .	»	51,000
18. Libertini Francesco	»	47,500
19. Leogrande Gennaro	»	47,500
20. Schioppi Domenico	»	44,000
21. Puccio Domenico Antonio .	»	42,970

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 13 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: BERNARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 272 del 13 gennaio 1972, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 1° aprile 1971;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visti: il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1. Del Po Pietro: Manfredonia;
2. Papa Aldo: Margherita di Savoia;
3. Palma Giuseppe: Consorzio di Monteleone-Anzano di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 13 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(1001)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7815, in data 15 maggio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 16211, in data 29 novembre 1971, con il quale è stato provveduto a stralciare, dal bando di concorso, il posto di veterinario comunale addetto al servizio di assistenza veterinaria della condotta consorziale veterinaria comprendente i comuni di Conegliano-Susegana-S. Lucia di Piave-S. Pietro di Feletto-S. Vendemiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con telegramma n. 300.VIII.II.84.C/1040 in data 27 dicembre 1971;

Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Treviso con nota n. 36450/1/15/7/3ª San. in data 14 settembre 1971, nonchè la terna dei sanitari di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei veterinari di Treviso con nota n. 1899, in data 22 settembre 1971;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso n. 5551/71, in data 10 gennaio 1972, con il quale è stato nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

D'Alba dott. Biagio, direttore di divisione, Ministero della sanità.

Componenti:

De Muro dott. Alberto, direttore di sezione, Ministero dell'interno;

Cei dott. Luigi, veterinario provinciale superiore, Ministero della sanità;

Seren prof. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Beotto dott. Ferruccio, veterinario condotto del comune di Arcade.

Segretario:

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione, Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Treviso, dell'ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 11 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(1002)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. **57.**
Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Costruzione, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione

Art. 1.

Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

La deliberazione giuntale di cui all'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è adottata su proposta dell'Assessore alle finanze, cui spetta, altresì, di disporre l'impegno della spesa, salvo che egli ritenga di provvedere nei modi previsti dall'art. 13, secondo comma, della legge citata e dall'art. 19 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Art. 3.

I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 3 milioni, possono essere direttamente disposti dall'Assessore alle finanze o, per sua delega, dal direttore regionale dei servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze.

Art. 4.

Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo, i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del direttore del servizio del demanio e del patrimonio, chè è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione nè ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.

L'accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato all'ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici.

I fondi necessari per la esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del direttore del servizio del demanio e del patrimonio, mediante aperture di credito anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Per la presentazione dei rendiconti di spesa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

Capo II

Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali

Art. 5.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali, compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di province, comuni ed istituti autonomi per le case popolari, purchè da parte degli enti cessionari sia assunto l'onere di utilizzare i beni ceduti per fini di edilizia popolare ed economica, o comunque di interesse pubblico, nei modi che saranno precisati negli atti di cessione.

Art. 6.

Per la vendita di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, può sempre procedersi a trattativa privata — indipendentemente dal loro valore di stima — oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo ai beni immobili del patrimonio disponibile statale:

a) quando l'acquirente sia un ente pubblico o consorzio fra enti pubblici od una società per azioni a prevalente capitale pubblico od una associazione o fondazione od istituzione senza fini di lucro;

b) quando l'acquirente sia un lavoratore agricolo e lo acquisto giovi alla formazione od all'arrotondamento della proprietà contadina diretto-coltivatrice;

c) quando ricorrano particolari ragioni di convenienza o di opportunità o di utilità o di congruenza, secondo l'apprezzamento della giunta regionale.

Le disposizioni del precedente comma si osservano, in quanto applicabili, anche per la permuta di beni immobili del patrimonio disponibile della regione e per la costituzione di diritti reali di godimento su detti beni.

Art. 7.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, le cessioni gratuite, le vendite a trattativa privata, le permute e le costituzioni di diritti reali di godimento devono essere preventivamente autorizzate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, previo parere della commissione indicata nell'articolo successivo.

Art. 8.

E' istituita, presso l'Assessorato delle finanze, una speciale commissione, composta:

dall'Assessore alle finanze, in veste di presidente;

dal segretario generale della Presidenza della giunta;

dall'avvocato della regione;

e dai direttori regionali delle foreste, dei lavori pubblici, della ragioneria generale, dei servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze e dal direttore del servizio del demanio e del patrimonio che funge anche da segertario.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della commissione altri funzionari della Amministrazione regionale che, a suo giudizio, siano necessari per il miglior esame di casi particolari.

Alla nomina della commissione si provvede con decreto del Presidente della giunta regionale.

La commissione esprime parere:

a) sulle proposte di cessione gratuita dei beni, di cui allo art. 5, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzarli per gli scopi indicati dall'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2;

b) sulle proposte di vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento, di cui agli articoli 6 e 7;

c) in ogni altro caso previsto da leggi e regolamenti regionali e su di ogni altro affare che l'Assessore alle finanze ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 9.

S'intendono autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1965, n. 20, anche l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla regione.

Capo III

Procedure amministrative e contrattuali nelle materie di competenza dell'Assessorato delle finanze

Art. 10.

Salvo quanto previsto nei precedenti Capi, riguardo alle materie di competenza dell'Assessorato delle finanze spetta allo

Assessore di determinare il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per alienazioni, acquisti, forniture, prestazioni e lavori.

Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il direttore regionale dei servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze o, per sua delega, un direttore di servizio del medesimo Assessorato. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti, nonchè la liquidazione e l'ordinazione delle relative spese.

Art. 11.

Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall'Assessore alle finanze.

L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Art. 12.

Quando all'acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell'interesse della regione, con le modalità previste dallo art. 53 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il debito della regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dello altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.

Art. 13.

Le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 4 si applicano anche per il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, tributi e diritti vari.

Capo IV

Affidamento di incarichi con contratti regolati dalle norme sull'impiego privato

Art. 14.

Per far fronte alle operazioni di piccola manutenzione ed all'esercizio degli impianti di riscaldamento nonchè di quelli elettrici ed idraulici istallati negli uffici regionali, ovvero per garantire la pulizia e la piccola manutenzione delle autovetture in dotazione, alle quali non si può far fronte con personale dei ruoli regionali, può disporsi con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato regolato dalle norme sull'impiego privato come previsto dal contratto nazionale per i dipendenti dell'industria metalmeccanica, entro il limite di 10 unità.

Art. 15.

Le spese per il personale di cui all'art. 14 della presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1971, al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

L'onere relativo agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

La denominazione del precitato capitolo 31, viene così modificata: « Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonchè a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato (legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni) (Spesa obbligatoria) ».

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(221)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. 58.

Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

L'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione da cui dipendono:

1) il servizio tecnico, con il compito di curare la gestione del patrimonio e degli impianti aziendali, l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, l'organizzazione e la gestione dei beni di interesse naturalistico, nonchè la promozione di studi e ricerche e la redazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche;

2) il servizio degli affari amministrativi e contabili, con il compito di curare gli affari di economato e del personale, la preparazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la segreteria del consiglio di amministrazione e, in genere, tutta l'attività amministrativa.

L'esercizio dei compiti attribuiti all'Azienda dalla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e dalla presente legge, può essere affidato, in tutto o in parte, ad uno o più uffici periferici istituiti con il medesimo procedimento indicato al successivo art. 2, primo comma.

Art. 2.

L'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal presidente dell'Azienda previa deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Ai servizi di cui al precedente art. 1 sono preposti, rispettivamente, un funzionario della carriera direttiva, ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale con qualifica di ispettore generale o ispettore capo ed un funzionario della carriera direttiva, ruolo di ragioneria con qualifica di direttore di servizio di prima o di seconda classe.

Art. 3.

La dotazione organica dell'Azienda suddivisa in carriere e ruoli è specificata nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 4.

Alla copertura dei posti previsti in organico, si provvede con personale comandato dall'Amministrazione regionale. Il comando è disposto, su richiesta del consiglio di amministrazione dell'Azienda, con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Il servizio prestato presso l'Azienda è equiparato, ad ogni effetto, a quello prestato presso l'amministrazione di provenienza, dalla quale il personale comandato continua a dipendere, salvi i rapporti gerarchici e funzionali con gli organi dell'Azienda.

Alla spesa del personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Azienda delle foreste. Essa è altresì tenuta a versare all'Amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Sino al completamento degli organici regionali ed entro il limite dei posti previsti in organico, l'Azienda potrà avvalersi di personale comandato dallo Stato.

Art. 5.

Il direttore del servizio tecnico è vicedirettore dell'Azienda. Egli sostituisce in caso di assenza o impedimento il direttore e, in conformità alle istruzioni ricevute da quest'ultimo, esercita i compiti delegatigli.

Art. 6.

Le funzioni di vice presidente del consiglio di ammministrazione sono svolte dal direttore regionale delle foreste, quelle di segretario da un funzionario direttivo dell'Azienda stesssa designato dal presidente.

Fino a quando non si provvederà alla nomina del direttore dell'Azienda, secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 4 della presente legge, le funzioni di direttore della Azienda saranno svolte dal direttore regionale delle foreste.

Art. 7.

Lo svolgimento, anche in via continuativa, di determinate attribuzioni amministrative, tecniche e di vigilanza nei riguardi dei beni gestiti dall'Azienda, che debbono necessariamente effettuarsi in sede periferica, potrà essere affidato, con autorizzazione del Presidente della giunta regionale, al personale del Corpo forestale regionale appartenente agli uffici forestali territorialmente competenti.

Detto personale, che rimane alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per esercitare le funzioni d'istituto, adempirà alle direttive degli organi dell'Azienda per quanto concerne le attribuzioni ad esso affidate nell'interesse di questa ultima: in relazione a tali attribuzioni faranno carico all'Azienda soltanto le spese per missioni e trasferte nonchè le retribuzioni per lavoro straordinario, ove spettanti.

Art. 8.

Gli operai giornalieri, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio presso la segheria regionale di Gorizia per un periodo complessivo di non meno di 5 anni, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici della Regione con la qualifica di addetti agrari e forestali di seconda classe.

Secondo le medesime modalità possono venire altresì inquadrati gli operai dipendenti da aziende agricole o forestali acquistate da parte dell'Azienda delle foreste della Regione o in corso di acquisto, il cui schema di contratto abbia ottenuto il visto da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero degli operai che potranno essere inquadrati con la qualifica di addetto agrario e forestale di seconda classe non potrà superare il numero di sette unità come dall'allegata tabella.

Art. 9.

Gli ispettorati forestali e l'Azienda delle foreste della regione hanno facoltà di assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, di varie opere di miglioria boschiva, di assestamento, di valorizzazione naturalistica, di difesa fitopatologica e contro gli incendi, nonchè di lavori per la coltivazione dei vivai forestali e per l'utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, il personale necessario secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e per un periodo massimo di 270 giorni.

A detto personale, a tutti gli effetti economici, normativi, assicurativi, previdenziali e infortunistici, saranno applicate le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Art. 10.

In conseguenza di quanto disposto dagli articoli 4 e 8 della presente legge sono approvate le seguenti modifiche alle tabelle allegate alla legge regionale 8 novembre 1971, n. 45 e a quelle allegate alla legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 e successive modificazioni:

a) il numero dei posti previsti per la qualifica di ispettore capo ed il numero dei posti previsti per la qualifica di ispettore generale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale della carriera direttiva sono aumentati di una unità ciascuno e viene diminuito di una unità il numero dei posti previsti per la qualifica di ispettore del medesimo ruolo;

b) il numero dei posti previsti per la qualifica di direttore di servizio di prima classe del ruolo di ragioneria della carriera direttiva è aumentato di una unità che viene diminuita nei posti previsti per la qualifica di consigliere del medesimo ruolo;

c) il numero dei posti previsti per la qualifica di addetto agrario e forestale di seconda classe del ruolo degli addetti agrari e forestali della carriera ausiliaria è aumentato di sette unità;

d) il numero dei posti previsti per le qualifiche di brigadiere e vice brigadiere è aumentato di una unità, quello di guardia scelta di una unità, quella di guardia ed allievo guardia di tre unità, nella carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale.

TITOLO II

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7

Art. 11.

L'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Azienda:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori ».

Art. 12.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

Due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e i due supplenti, sono designati dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana; un revisore effettivo è designato dall'Assessore alle finanze.

Il collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell'Azienda.

Al presidente ed ai revisori effettivi spetta un compenso annuo che sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 13.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *e*) perseguire e promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e diffondere la protezione, la conoscenza e la fruizione, ai fini ricreativi, scientifici ed educativi, dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali entro i quali l'Azienda svolge la propria attività;

f) partecipare a società, consorzi ed associazioni che perseguano le finalità previste dal presente articolo ».

L'ultimo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo prevalente l'incremento della selvicoltura e della protezione naturalistica e altre finalità economiche; potrà inoltre concedere ad altri soggetti, quando sussistano ragioni di convenienza, l'esecuzione di determinate opere di propria competenza ».

Art. 14.

L'art. 5 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I beni gestiti dall'Azienda devono essere amministrati, a seconda della loro qualità e condizione, mediante piani economici o piano di protezione naturalistica ».

Art. 15.

L'art. 7 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, che lo presiede;

b) dal direttore dell'Azienda;

c) dal direttore regionale delle foreste;

d) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno designato dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed alla economia montana, uno dall'Assessore alle finanze ed uno dallo Assessore ai lavori pubblici;

e) da un funzionario dell'ufficio legislativo e legale della regione;

f) da tre cittadini scelti dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa, tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.

I consiglieri di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati ».

Art. 16.

L'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il direttore dell'Azienda:

a) dirige i servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda, attuando gli scopi della medesima, in conformità delle disposizioni legislative e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;

b) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate ».

Art. 17.

L'art. 11 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

A partire dal 1° gennaio 1973 le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione e a quello consuntivo, devono essere sottoposte all'approvazione della giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana.

Il bilancio annuale di previsione deve essere predisposto entro il mese di ottobre per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso.

Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio regionale entro il 30 settembre ».

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è soppresso.

Art. 19.

L'art. 17 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è soppresso.

Art. 20.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 8 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Azienda che presentano sufficienti disponibilità.

Art. 21.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo	Qualifica	Numero
Giuridico-amministrativo	Direttore di sezione	1
Di ragioneria	Direttore di servizio I classe Direttore di servizio II classe	1
Ispettori del Corpo forestale regionale	Ispettore generale Ispettore capo	2
	Ispettore superiore	1
	Ispettore di I classe Ispettore di II classe Ispettore di III classe	2
	Totale carriera direttiva	7

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo	Qualifica	Numero
Dei segretari	Segretario capo di I classe Segretario capo di II classe Segretario di I classe Segretario di II classe Segretario di III classe	1
Dei ragionieri	Ragioniere superiore	1
	Ragioniere capo di I classe Ragioniere capo di II classe Ragioniere di I classe Ragioniere di II classe Ragioniere di III classe	1
Dei geometri	Geometra superiore	1
	Geometra capo di I classe Geometra capo di II classe Geometra di I classe Geometra di II classe Geometra di III classe	2
	Totale carriera di concetto	6

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo	Qualifica	Numero
Degli applicati e dei datilografi	Applicato o datt. capo I classe Applicato o datt. capo II classe	1
	Applicato o datt. di I classe Applicato o datt. di II classe Applicato o datt. di III classe	2
Degli assistenti tecnici	Assistente tecnico capo I classe Assistente tecnico capo II classe Assistente tecnico I classe Assistente tecnico II classe Assistente tecnico III classe	2
	Totale carriera esecutiva	5

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo	Qualifica	Numero
Degli addetti agrari e forestali	Addetto agrario e for. capo Addetto agrario e for. I classe Addetto agrario e for. II classe	7
Dei commessi	Commesso capo di I classe Commesso capo di II classe Commesso di I classe Commesso di II classe Commesso di III classe	1
	Totale carriera ausiliaria	8

SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL C.F.R.

Qualifica	Numero
Maresciallo maggiore Maresciallo capo Maresciallo	1
Brigadiere Vice brigadiere	1
Guardia scelta	1
Guardia - Allievo guardia	3
Totale carriera sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale	6
TOTALE GENERALE	32

(222)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. 59.

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di realizzare un organico sviluppo forestale, la Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lavori ordinari e straordinari per la produzione e l'acquisto di piantine e semi forestali da destinarsi alle iniziative di forestazioni pubbliche e private.

Tra i lavori sopra indicati sono compresi il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale regionale mediante l'attuazione delle necessarie opere di impianto, di ampliamento, di ammodernamento, di manutenzione e coltura dei vivai, ivi compresi i fabbricati necessari, nonchè di raccolta e di essicazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dal Corpo forestale regionale o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

All'acquisto eventuale di terreni occorrenti per l'ampliamento dei vivai provvederà l'Azienda delle foreste della regione.

Le piantine e i semi di cui al presente articolo dovranno, a preferenza, provenire da boschi iscritti al «libro nazionale dei boschi da seme» o da boschi che la Direzione regionale delle foreste catalogherà nell'inventario delle foreste e delle piante regionali da seme.

In sede regionale tali boschi potranno essere acquistati dall'Azienda delle foreste della regione.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento per spese dirette a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche, nonchè a concorrere, fino ad un massimo del 90 per cento, a favore di enti o privati nella spesa sostenuta a tale titolo.

L'Amministrazione regionale potrà, sostituirsi agli Enti pubblici e ai privati negli interventi previsti dai decreti minsteriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette al fine di prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi forestali. In particolare l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare opere e ad acquistare attrezzature e materiali necessari all'avvistamento ed alla difesa preventiva degli incendi, nonchè ad acquistare materiali di pronto intervento contro gli incendi medesimi e a provvedere alla propaganda contro la loro diffusione.

L'Amministrazione regionale, per realizzare la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi di cui al precedente comma, e autorizzata a reclutare manodopera. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'articolo precedente, nonchè per far fronte a determinati servizi di interesse generale ed alle esigenze particolari dei corpi del soccorso alpino, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare uno o più elicotteri, completi di strumenti ed attrezzature.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni per l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi.

L'impiego degli stessi sarà disciplinato con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della giunta.

In tale regolamento sarà prevista l'istituzione di un apposito comitato di vigilanza, quale organo consultivo dell'Amministrazione per la gestione degli apparecchi.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio totale carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali della regione, dei comuni ed altri Enti di cui allo art. 130 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè la spesa per i piani relativi alla conoscenza, conservazione e organizzazione dei sistemi ecologici naturali.

Qualora l'elaborazione dei piani di cui al precedente comma sia affidata a istituti, consorzi, associazioni, enti, cooperative o privati, la spesa sarà comunque a totale carico dell'Amministrazione regionale che potrà concedere anticipazioni sino al 90 per cento sulla spesa ritenuta necessaria.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo sviluppo di studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore delle sistemazioni idraulico-forestali, del rimboschimento, degli inerbamenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica d'impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e della idrologia forestale.

Ove gli interventi di cui al precedente comma siano affidati a istituti, consorzi, associazioni, enti, cooperative o privati, la spesa sarà comunque a totale carico della Regione che potrà concedere anticipazioni sino al 90 per cento della spesa ritenuta necessaria.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi ad enti, associazioni e cooperative, sino al 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'attività volta alla preparazione, aggiornamento, assistenza tecnica di aziende, di agricoltori, di tecnici e di lavoratori forestali.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Consorzio boschi carnici, ad altri consorzi e ad aziende speciali, per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni ad essi affidati. I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonchè di quelle d'ufficio.

Art. 9.

Il disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, si intende esteso a tutte le leggi regionali riguardanti le opere di bonifica, di bonifica montana, di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento delle strutture aziendali, interaziendali e di valorizzazione dei prodotti agricoli, anche per l'esecuzione delle opere, e per gli acquisti relativi, effettuate in economia dagli uffici della Regione.

I contributi concessi dall'Amministrazione regionale per opere di miglioramento fondiario, ivi incluse quelle di rimboschimento volontario, sono estesi anche alla spesa per l'acquisto di strutture prefabbricate, di attrezzature e macchine, fisse o mobili, e per l'acquisto di piante e semi.

Nel calcolo delle spese generali potrà essere inclusa anche la spesa per attrezzature e acquisti di quanto connesso con l'opera di miglioramento.

Per gli acquisti e le opere che beneficiano del contributo regionale, sono ammesse a contribuzione anche le spese notarili e di registrazione gravanti sugli acquisti di beni immobili, le spese di trasporto di materiali e di beni mobili, nonchè le spese per I.G.E. o imposte sostitutive, gravanti sugli acquisti di macchine, attrezzature, strumenti e piante.

Art. 10.

Spetterà al Presidente della giunta determinare, anche in deroga a quanto disposto da leggi regionali e nazionali, la competenza degli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana negli interventi effettuati in forza di tali leggi.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel settore dell'agricoltura e delle foreste dalle leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18; 1° giugno 1966,

n. 8; 15 luglio 1966, n. 14; 23 gennaio 1967, n. 2; 20 luglio 1967, n. 16; 18 ottobre 1967, n. 22; 30 dicembre 1967, n. 29; 8 gennaio 1968, n. 1; 7 marzo 1968, n. 12; 7 marzo 1968, n. 13; 7 marzo 1968, n. 14; 7 luglio 1969, n. 12; 24 novembre 1969, n. 37; 3 giugno 1970, n. 21 e 24 dicembre 1970, n. 49, si applicano le vigenti norme dello Stato.

Art. 12.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di L. 235 milioni, e precisamente:

a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'art. 1;

b) lire 15 milioni per gli interventi di cui all'art. 2;

c) lire 60 milioni per gli interventi di cui agli artt. 3 e 4;

d) lire 50 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;

e) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;

f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 7;

g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 8.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono istituiti — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 5 — i seguenti capitoli:

Categoria IX

Cap. 765 con la denominazione: « Spese per i vivai forestali » e con lo stanziamento di lire 60 milioni.

Cap. 766 con la denominazione: « Spese per la fitopatologia forestale » e con lo stanziamento di lire 15 milioni.

Cap. 767 con la denominazione: « Spese per prevenire e combattere gli incendi forestali » e con lo stanziamento di lire 60 milioni).

Cap. 768 con la denominazione: « Spese per la compilazione dei piani economici e dei piani per la conoscenza, conservazione e osservazione dei sistemi ecologici naturali » e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

Cap. 769 con la denominazione: « Spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico » e con lo stanziamento di lire 30 milioni.

Cap. 770 con la denominazione: « Spese per la preparazione, l'aggiornamento, l'assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e lavoratori forestali » e con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Categoria XI

Cap. 819 con la denominazione: « Contributi per la preparazione, l'aggiornamento, l'assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e lavoratori forestali » e con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Cap. 820 con la denominazione: « Contributi al Consorzio boschi carnici, ad altri consorzi e ad aziende speciali » e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Art. 14.

La spesa di lire 235 milioni autorizzata dal precedente articolo 12 per l'esercizio finanziario 1971 fa carico ai sopracitati capitoli 765, 766, 767, 768, 769, 770, 819 e 820, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dello stesso articolo.

All'onere complessivo di lire 235 milioni per l'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 235 milioni relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(223)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. 60.

Provvedimenti per agevolare la formazione dei piani urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

Art. 1.

Per agevolare la formazione dei piani urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e loro successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi nella misura massima del 60 % della spesa ritenuta ammissibile.

Per la formazione dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, il contributo regionale è concesso nella misura del 75 % della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dallo art. 1, corredate da un preventivo sommario di spesa, devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'urbanistica entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 3.

Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla giunta regionale.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione l'Assessore all'urbanistica stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato regionale dell'urbanistica, tramite il competente Assessorato degli enti locali, i piani urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati.

Art. 4.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore alla urbanistica.

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40 % ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato dell'urbanistica ed in ragione del 60 % ad elaborati approvati da parte del Presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 12 — Categoria XI — il capitolo 962 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi, per la formazione dei piani urbanistici previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e loro successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante il prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 962 e quello analogo previsto per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(224)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. 61.

Interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola e del patrimonio zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento accordati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario a cooperative agricole e loro consorzi nonchè all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 100 milioni.

A favore dei beneficiari indicati nel precedente comma, oltre al contributo in conto capitale concesso a termini di altre leggi regionali o statali, può essere concesso il mutuo agevolato con il concorso negli interessi sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 2002.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo verrà corrisposto agli istituti finanziatori in rate semestrali o annuali costanti posticipate, per la durata massima di 30 anni a partire dalla data di inizio di ammortamento del mutuo, nonchè per il periodo di preammortamento, e sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi che gli istituti praticano per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso dello Stato e stabiliti periodicamente con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelle di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso di interesse del due per cento.

Il periodo di preammortamento computabile non dovrà superare i 3 anni e la relativa spesa dovrà comunque essere contenuta nel limite massimo di 2 annualità.

Art. 3.

L'agevolazione di cui all'art. 1 potrà essere concessa per i seguenti scopi:

1) realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze — ivi compresi gli uffici e gli alloggi per il personale addetto — occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti.

Dei benefici di cui all'art. 1 potranno inoltre usufruire le stalle sociali, i macelli, i mangimifici, le malghe di proprietà di consorzi, cooperative ed enti ivi compresi i comuni, per le strutture e le relative attrezzature e pertinenze occorrenti, nonchè gli allevamenti di altre specie animali compresi quelli bachicoli;

2) realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze ivi compresi gli uffici e gli alloggi per gli addetti, occorrenti per i centri di fecondazione artificiale e i centri di allevamento interaziendale;

3) costruzione e riattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per il ricovero di macchine e di attrezzature agricole.

Art. 4.

Le domande volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, in carta legale e due copie, dovranno essere indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana e presentate per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

Con la domanda in carta legale potrà essere chiesta la concessione del concorso negli interessi di cui alla presente legge anche per pratiche già presentate ed istruite a termini delle leggi 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404 e 27 ottobre 1966, n. 910, anche se il contratto di mutuo sia già stato stipulato in base a nulla osta emesso a termini delle leggi sopraindicate.

Art. 5.

Nel caso di estinzione anticipata del mutuo per qualsiasi operazione che abbia beneficiato delle agevolazioni previste dalla presente legge, il concorso negli interessi ha termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità successiva alla data di estinzione.

L'Istituto di credito è tenuto a dare comunicazione immediata di tali casi all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Le operazioni di mutuo contemplate dalla presente legge sono assistite, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva, da garanzia sussidiaria regionale.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, ove non contrastanti, le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446. Agli atti, alle formalità, e a quanto altro concerne le operazioni di mutuo previste dalla presente legge si applicano, in quanto non contrastanti le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

Può essere ammessa ai benefici previsti dalla presente legge anche la spesa sostenuta per l'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione degli impianti e loro pertinenze.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nello esercizio finanziario 1971 un contributo di lire 80 milioni al centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito in forza dell'articolo 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto incremento ippico di Ferrara per il funzionamento delle stazioni pubbliche di fecondazione equina nella Regione.

Art. 10.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 5 — il capitolo 816 con la denominazione: « Contributi sugli interessi a favore delle cooperative, loro consorzi e dell'E.R.S.A. che contraggono mutui di miglioramento, anche integrativi, a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze, occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e relativi sottoprodotti » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere delle annualità autorizzate dall'art. 1 della presente legge farà carico per l'esercizio 1971 al sopracitato capitolo 816 e per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 2002 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.

Art. 11.

Per gli scopi previsti dall'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 20.500.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 3 — Categoria XIII — il capitolo 728 con la denominazione: « Oneri derivanti da garanzie concesse sui mutui di miglioramento, anche integrativi, a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di cooperative, loro consorzi, e dell'E.R.S.A., per la realizzazione di impianti » e con lo stanziamento di L. 20.500.000.

La spesa di L. 20.500.000 prevista dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 728.

Per le finalità previste dall'art. 8 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 80 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 5 — Categoria XI — il capitolo 818 con la denominazione: « Contributo al centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate » e con lo stanziamento di lire 80 milioni.

L'onere di lire 80 milioni previsto dal quarto comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 818.

A favore dei sopradescritti capitoli 728 e 818 si provvede mediante prelevamento del complessivo importo di L. 100.500.000 dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 9 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di L. 4.500.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 5 — Categoria XI — il capitolo 817 con la denominazione: « Contributo all'Istituto incremento ippico di Ferrara per il funzionamento delle stazioni pubbliche di fecondazione equina nella regione » e con lo stanziamento di lire 4.500.000 cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di L. 4.500.000 relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 817 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(225)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. 62.

Ulteriore finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49 « Costruzione di abitazioni destinate a lavoratori agricoli dipendenti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, l'assegnazione ai singoli comitati provinciali di attuazione dei fondi all'uopo stanziati dall'Amministrazione regionale sarà disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, cui competerà la valutazione degli interventi.

All'amministrazione delle opere realizzate con i fondi medesimi provvederanno gli istituti autonomi per le case popolari delle rispettive province, in forza di convenzioni che verranno stipulate fra i predetti istituti e l'Amministrazione regionale.

Il versamento dei contributi regionali ai comitati di attuazione potrà essere effettuato anche prima della predisposizione dei programmi esecutivi delle opere.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al Titolo II — Sezione III — Rubrica n. 5 — Categoria XI — il capitolo 551 con la denominazione: « Contributi per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ai comitati provinciali di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (100 milioni dalla rubrica n. 5 e 150 milioni dalla rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e di lire 50 milioni dal capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 551 e quello di lire 100 milioni, previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(226)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. 63.

Rifinanziamento del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente l'attuazione di programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, e ulteriore spesa per le finalità previste dall'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti e contributi straordinari previsti dall'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 871 con la *denominazione:* « *Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, comprese le zone di servizio per i trasporti* » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

A favore del sopracitato capitolo 871 si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 500 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del

bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e, per lire 500 milioni, a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1971, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni.

La spesa di lire 1 miliardo autorizzata per l'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 871 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1974 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento di R.M. anche per detti esercizi.

Art. 2.

Ai fini previsti dall'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

La predetta spesa di lire 300 milioni fa carico al capitolo 861 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene parimenti elevato di lire 300 milioni.

La variazione al sopracitato capitolo 861 deve intendersi conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1, approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(227)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. **64.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 « Recupero sociale dei minorati psichici e fisici » e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 « Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, modificata dalla legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

Il maggior onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 277 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

Lo stanziamento di detto capitolo 277 viene elevato da lire 450 milioni a lire 550 milioni, mediante prelevamento del relativo importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 276 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento di detto capitolo viene elevato da lire 120 milioni a lire 220 milioni, a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni.

L'onere di lire 100 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del maggior gettito previsto dal provento di R.M. anche per detti esercizi.

Art. 3.

Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge per l'esercizio finanziario 1971, eventualmente non impegnati nello stesso esercizio, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(228)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1971, n. **65.**

Interventi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 25 %, per l'acquisto, da parte di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche su di una spesa massima di un milione di lire.

Il contributo di cui al primo comma è elevabile al 40 % per i territori dei comuni dichiarati montani o inclusi nei comprensori di bonifica montana, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 120 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 5 — Categoria XI — il capitolo 821 con la denominazione: « Contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola » e con lo stanziamento di lire 120 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 821.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1971

BERZANTI

(229)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.